



**COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA  
DEL TERRITORIO**

**Quarto d'Altino, li 11 Luglio 2022**

**Approvato con DCC n. 26 del 25.07.2022**



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 2 - FORMA DI GESTIONE.....	1
ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI .....	1
ART. 4 – DEFINIZIONI .....	2
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI BACINO, DEL COMUNE E DEL GESTORE.....	3
ART. 6 – BIS – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE .....	3
TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI.....	6
ART. 7 – AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	6
ART. 8 – NORME GENERALI CIRCA LA MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	6
ART. 9 - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ART. 10 – RACCOLTA PORTA A PORTA .....	10
ART. 11 – MODALITA’ CONFERIMENTI PORTA A PORTA.....	12
ART. 12 - FORNITURA ED UTILIZZO DEI CONTENITORI E DEGLI EVENTUALI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	14
ART. 13 – RACCOLTA SU CHIAMATA.....	15
ART. 13 BIS – ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA .....	15
ART. 14– OBBLIGHI PER EDIFICI PLURIFAMILIARI.....	18
ART. 15 – RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI .....	19
ART. 16 – RACCOLTA CON MEZZO MOBILE .....	19
ART. 17 – CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI .....	19
ART. 18 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - VERDE .....	20
ART. 19 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - UMIDO.....	20
ART. 20– GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI .....	21
ART. 21 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	21
ART. 22 – GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE .....	22
ART. 23 – AUTOCOMPOSTAGGIO .....	22
ART. 24 – PESATURA DEI RIFIUTI .....	23
ART. 25 –TRASPORTO .....	24
TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI, DA SPAZZAMENTO E CIMITERIALI .....	24
ART. 26 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI.....	24
ART. 27 – SPAZZAMENTO STRADALE.....	24



ART. 28 – POSIZIONAMENTO E CURA DEI CESTINI STRADALI .....	25
ART. 29 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI .....	25
ART. 30 – PULIZIA AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	25
ART. 31 – PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE DEI FABBRICATI, TERRENI NON EDIFICATI E TERRENI AGRICOLI .....	26
ART. 32 – PULIZIA PRESSO I CANTIERI .....	26
ART. 33 – ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI.....	26
ART. 34 – AREE DI SOSTA NOMADI .....	26
ART. 35 – RIFIUTI CIMITERIALI.....	27
ART. 37 – ATTIVITÀ DI SCARICO E CARICO MERCI O MATERIALI O DEFISSIONE MANIFESTI.....	27
TITOLO IV – OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLO E SANZIONI.....	27
ART. 38 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI .....	28
ART. 39 – ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO .....	30
ART. 40 – SANZIONI .....	30
TITOLO V - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE .....	31
ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE.....	31
ART. 42 – NORME TRANSITORIE.....	31
ART. 43 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	31



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è **stato predisposto ai sensi dell'art. 7** commi 1 e 3, lettera b) della L. R. n. 3/2000, redatto in conformità al regolamento tipo adottato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 6 del 14 giugno 2021.
2. Il presente Regolamento stabilisce le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "Servizio"), in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" (in seguito denominato anche "Testo Unico Ambientale" o "TUA"), in conformità all'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (esercitando il Comune di Quarto d'Altino, in forma associata gli altri enti locali ricadenti nel bacino territoriale provinciale le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) e alle altre normative vigenti in materia.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate, dal presente Regolamento, dal contratto di servizio e relativi allegati, dal regolamento tariffario e dalle norme operative (calendario, opuscoli informativi, sito web) disponibili sul sito a cura del Gestore ai sensi della Del. Arera n. 444/2019.

### ART. 2 - FORMA DI GESTIONE

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di interesse economico generale ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in regime di privativa per tutti i rifiuti urbani salva la facoltà (ex art. 198 comma 2 bis del TUA) per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani solo se avviati a recupero (o riciclo per le sole frazioni differenziate ex art. 1 comma 649 L. 147/2013 e s.m.i.).

### ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. La gestione dei rifiuti urbani, disciplinata dal presente regolamento, è effettuata nel rispetto di quanto previsto all'articolo 178, comma 1, del TUA, ossia "conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".
2. La gestione dei rifiuti è altresì disciplinata in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
  - a) la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
  - b) una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
  - c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio,



- d) garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane,
  - e) garantendo una erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
3. Il Consiglio di Bacino in sinergia con i Comuni e il soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, deve essere rispettata la gerarchia europea dei rifiuti recepita nell'art.179 del TUA, ovvero attraverso:
- a) la prevenzione;
  - b) la preparazione per il riutilizzo;
  - c) il riciclaggio;
  - d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  - e) lo smaltimento finale dei rifiuti.

#### ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, salve le definizioni di cui all' art. 183 del TUA, si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni.

Per **raccolta** si intende il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Per **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è gestito separatamente in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Per **raccolta porta a porta** (o domiciliare) si intende la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in area pubblica nell'immediata vicinanza della proprietà dell'utente, secondo modalità e tempi prefissati;

Per **raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani per esempio ingombranti voluminosi o altri tipi di rifiuti, concordata previamente con il Gestore;

Per **riciclaggio** si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Per **compostaggio domestico** o autocompostaggio si intende il trattamento in proprio della frazione organica (UMIDA E VERDE) dei RSU da parte dell'utenza domestica al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

Per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

Per **auto-conferimento** si intendono le operazioni di conferimento che l'utente effettua autonomamente presso i centri di raccolta;

Per **spazzamento** si intende la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e/o di uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero neve, effettuata al solo scopo di garantire la loro fruibilità e sicurezza del transito;



Per **contenitori** si intendono i recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore: questi possono essere sacchetti o bidoni in plastica rigida, cassonetti, cassoni scarrabili eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, serratura, strumenti di limitazione volumetrica del conferimento, ecc.;

Per **Centro di Raccolta** si intende un'area recintata presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8/4/2008 e dai regolamenti dei CDR.

Per **Ecomobile** si intende un veicolo itinerante attrezzato come centro mobile per il conferimento di rifiuti differenziati e ingombranti;

Per **Isola ecologica di base** si intende una area (eventualmente delimitata) attrezzata con contenitori per la raccolta differenziata di tutte le principali frazioni di rifiuto urbano;

Per **piazzola ecologica** si intende uno spazio riservato, generalmente recintato ma non presidiato, ad uso esclusivo di alcuni utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata;

Per **utenze** si intendono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in **Utenze Domestiche** (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le **Utenze Non Domestiche** (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

**Servizio Base:** insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle attività e dei servizi compresi nel servizio base è determinata, per ciascun comune, nell'allegato tecnico al contratto di servizio che ne descrive il modello gestionale ed organizzativo.

**Rifiuti simili** si intendono i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che derivano dal combinato degli allegati L-quater ed L-quinquies della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, inclusa la postilla dell'allegato L-quinquies "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti".

## ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento, ed ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

## ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI BACINO, DEL COMUNE E DEL GESTORE

### Competenze del Consiglio di Bacino

1. Il Consiglio di Bacino, ente di governo del Servizio ai sensi della vigente normativa statale e regionale, esercita in forma associata tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del Servizio nel territorio di sua competenza (attualmente il bacino denominato "Venezia Ambiente").
2. Nell'ambito del presente Regolamento al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (nel proseguo "Consiglio di Bacino") competono in particolare le seguenti attività:
  - a) la definizione delle iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti



che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- c) la regolazione ed il controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla gestione dei rifiuti da parte di Comuni e associazioni senza scopo di lucro.

### Competenze del Comune

Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il Consiglio di Bacino, ai comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali :

- a) Approvare appositi regolamenti (ex art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:
  - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri e le definizioni stabilite dal D.Lgd. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
- e) sulla base della pianificazione del Consiglio di Bacino e della programmazione urbanistica e/o edilizia:
  - l'approvazione del progetto dei centri di raccolta;



- l'allestimento di una o più strutture fisse per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori (ad esempio isole ecologiche interrate) per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
- individuazione del posizionamento, progettazione, realizzazione e manutenzione isole ecologiche.

f) la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio di spazzamento stradale.

### **Competenze del Gestore**

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consiglio di Bacino dello svolgimento del Servizio, competono tutte le attività costituenti il servizio pubblico di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento, tra cui in particolare:
  - a) la gestione dei rifiuti urbani;
  - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
  - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
  - d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il Gestore eroga il Servizio in conformità al presente regolamento, alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni del Consiglio di Bacino.
3. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
  - a) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino ed alle previsioni del Contratto di servizio.
  - b) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
  - c) la gestione dei rifiuti speciali a seguito di stipula di apposita convenzione;
  - d) sulla base della programmazione di bacino propone le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
  - e) propone numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
  - f) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e dei mezzi operativi, nel rispetto della programmazione di bacino;
  - g) provvede alla predisposizione di tutti i dati da trasmettere ai Comuni per la successiva elaborazione del M.U.D. ai sensi della norma vigente.





## **ART. 6-BIS – PUBBLICITA' E INFORMAZIONE**

Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, organizza campagne d'informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza al fine di favorire in via prioritaria la prevenzione, la riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti, oltre che per dare indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio al fine di incentivare la collaborazione dei cittadini.

## **TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI**

### **ART. 7 – AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di raccolta è garantito in tutto il territorio comunale ossia a:
  - a. tutta l'area avente carattere urbano e alla sua periferia insediata;
  - b. tutti i centri frazionali;
  - c. tutti i nuclei abitativi sparsi.
2. S'intendono comunque completamente serviti di norma tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 metri guida (misurabili sulla viabilità ordinaria) fatte salve deroghe concordate con il gestore da un qualsiasi punto di conferimento;
3. Le aree oggetto di spazzamento e le relative frequenze sono definite nell'allegato al contratto di servizio e sono pubblicate nel sito web del Gestore;
4. Non sono aree soggette a pulizia da parte del Gestore:
  - le aree private o in concessione a privati, ad eccezione di quelle dichiarate esplicitamente ad uso pubblico da parte del Comune;
  - le rive dei corsi d'acqua non comunali;
  - le strade o i canali non comunali;
  - le aree demaniali (in particolare quelle oggetto di concessione a privati) ad esclusione della fascia di battigia/arenile, salvo la pulizia di quest'ultima sia affidata a soggetto diverso dal Gestore;
  - le aree recintate di pertinenza di edifici pubblici e le aree pubbliche date in permanente concessione a privati.
5. In ogni caso le aree oggetto di pulizia sono indicate nel contratto di servizio con il Gestore e per i parchi/giardini pubblici viene garantita dal Gestore l'attività di raccolta rifiuti da cestini e spazzamento nelle vie pedonali nei limiti e termini definiti nel citato contratto. Il Gestore può essere incaricato dal Comune dell'asporto rifiuti urbani raccolti nelle aree di competenza comunale in prossimità/lungo le rive dei corsi d'acqua (compresi i rifiuti galleggianti) – (Rif. DRG. 793 del 31.03.2009).

### **ART. 8 – NORME GENERALI CIRCA LA MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
2. Tutti i produttori di rifiuti urbani nel territorio comunale, siano questi ultimi utenti domestici o non domestici, sono utenti del servizio di cui al comma 1 espletato dal Gestore del Servizio e pertanto soggetti al relativo TRIBUTO o TARIFFA, secondo quanto previsto dal Regolamento tariffario. Si



ritengono utenti anche i turisti e in generale le presenze giornaliere che producono rifiuti nel territorio comunale, seppure non soggetti al relativo tributo/tariffa.

3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, in relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nel rispetto delle modalità e dei tempi, stabiliti nel presente Regolamento ed in ogni relativa disposizione attuativa adottata. Talune disposizioni possono essere impartite o concordate anche per singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Laddove i sistemi di raccolta differenziata siano dotati di sistemi di riconoscimento del conferente (ad esempio tessere per i cassonetti o per le isole interrate, oppure sistemi R-fid cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su contenitori od altri strumenti di raccolta) è fatto obbligo all'utente di utilizzare il sistema e di custodire i dispositivi atti all'utilizzo responsabilmente.
5. I rifiuti urbani devono essere conferiti:
  - a) nei contenitori dedicati agli specifici flussi di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal servizio di raccolta porta a porta mediante uso di contenitori come disciplinato all'art. 11;
  - b) sfusi (ingombranti) o raccolti secondo le indicazioni del gestore (esempio il verde) e consegnati tramite servizio porta a porta, anche a chiamata;
  - c) in via residuale, in sacchi dedicati agli specifici flussi di rifiuti, reperiti direttamente dall'utente o consegnati in forma controllata;
  - d) nei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato;
  - e) presso punti di raccolta ubicati in punti specifici del territorio comunale, anche secondo calendario prestabilito;
  - f) ai mezzi mobili, terrestri o acquatici, autorizzati ed attrezzati, in sosta, secondo calendario prestabilito, in punti specifici del territorio;
  - g) nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di rifiuti urbani;
  - h) presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento.
6. La raccolta differenziata di particolari frazioni di rifiuto urbano non svolte in via ordinaria dal gestore, nonché le relative modalità di conferimento e di raccolta, da utilizzare nelle diverse zone della città anche in via sperimentale (inclusi modalità e orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti) sono disposte dal Comune con appositi atti, previo informativa al Consiglio di bacino e al gestore, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico - sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività e garantendo la tutela della sicurezza dei lavoratori.
7. La raccolta differenziata è svolta per le seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
  - **rifiuto organico:** composto sinteticamente da:
    - una parte denominata **umido** (o FORSU) che comprende gli scarti della cucina e della tavola (frutta, verdura, carne, pesce, pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè, e altri rifiuti di origine vegetale (fiori recisi, rametti molto piccoli, cenere di legna spenta ecc.);
    - una parte denominata **verde** (o vegetale) che comprende le potature, gli sfalci e gli scarti del giardino;
  - **carta-cartone:** flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati



per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;

- **vetro:** frazione che comprende imballaggi in vetro;
  - **plastica-lattine (PL):** flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
  - **vetro-plastica-lattine (VPL):** flusso costituito da imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
  - **plastica (P):** flusso costituito da imballaggi in plastica e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
  - **vetro-lattine (VL):** flusso costituito da imballaggi in vetro, imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
  - **abiti e tessili;**
  - **farmaci;**
  - **batterie;**
  - **toner e cartucce per stampanti;**
  - **RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);**
  - **secco non riciclabile** (oppure rifiuto secco residuo o rifiuto indifferenziato): flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono, oltre alle tipologie conferibili presso i centri di raccolta. Ci si riferisce a quella parte di rifiuti solidi urbani che, a causa della loro natura, non possono essere avviati al riciclaggio, ma possono essere esclusivamente avviati a recupero energetico (previa produzione di CSS o direttamente) o ,ove non sia possibile procedere a recupero, smaltiti in discarica. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti o altri materiali/sostanze (esempio sottoprodotti di origine animale e carcasse animali morti) elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (Si veda inoltre **il generale divieto miscelazione di cui all'art. 38**);
  - **ingombranti:** flusso costituito dal rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata. In altre parole è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo;
8. Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani con soggetto diverso dal Gestore (si veda il successivo Art. 9).
9. Per alcune frazioni di rifiuti la raccolta differenziata è effettuata presso i Centri di raccolta in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 17.

#### **ART. 9 - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero tutti i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico che le inoltra al Consiglio di bacino



territorialmente competente ove costituito ed operativo, nonché al Comune di riferimento, entro il 30 giugno (31 maggio solo per l'anno 2021) di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
  - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
  - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
  - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero presso gli impianti finali).
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

## ART. 10 – RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il servizio consiste nella “raccolta a porta a porta” dei rifiuti e il conferimento deve avvenire in modo separato per flussi merceologici negli appositi contenitori o, nel caso per particolari ragioni tecniche non fosse possibile, in sacchi nei giorni e con le modalità stabiliti per ciascuna frazione merceologica.
2. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un contenitore o eventualmente un sacco con un colore specifico che lo identifica. Il contenitore o l’eventuale sacco dovrà essere dotato di un codice identificativo associato all’utenza e in alcuni casi di un sistema identificativo (transponder, tag con etichetta RFID o simili) per registrare gli svuotamenti.
3. I contenitori, salvo possibili future implementazioni e ove non utilizzati i sacchi, nelle zone a Servizio base sono:

Tipologia rifiuto	Capacità dei contenitori (Litri)
Secco non riciclabile	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Umido	25 litri (più sottolavello da 6,5 l aerato) 120 litri 240 litri o multipli
Carta e cartone	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vetro, plastica e lattine (dove previsto)	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Plastica e lattine (dove previsto)	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vetro (dove previsto)	120 litri 240 litri o multipli
Vegetale	120 litri 240 litri o multipli

4. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori o la raccolta degli eventuali sacchi posti in area pubblica o privata ad uso pubblico davanti all’abitazione o, ove espressamente previsto, consegnati direttamente all’operatore della raccolta, fatto salvo quanto indicato nel successivo comma 4. L’utenza singola o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di tenere i contenitori o i sacchi all’interno della proprietà e, se previsto, esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune, chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi o da rendere disagiata le operazioni di asporto rifiuti. Dopo la raccolta dei rifiuti i contenitori vuoti devono essere riposti all’interno della proprietà a cura degli utenti del servizio. Il ritiro del contenitore da parte dell’utente deve essere effettuato entro le successive 12 ore dalla raccolta da parte del Gestore del servizio o altro termine comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune. Sono fatte salve, previo consenso rilasciato dal Gestore, le isole ecologiche condominiali che hanno accesso diretto alla via pubblica purché rese accessibili a cura dell’utenza interessata al momento del passaggio del mezzo di raccolta.



5. Le operazioni di raccolta devono avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta porta a porta:
- larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7;
  - senso unico di marcia;
  - obbligo di lunga retromarcia;
  - pendenza superiore all'8%;
  - mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt. 2;
  - necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt. 30 con attività di sollevamento manuale dei carichi;
  - fondo stradale sconnesso.
- Nel caso in cui tale valutazione rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.
6. Nel caso vi fossero contenitori rovesciati o sacchi aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
7. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori o il prelievo dei sacchi, l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore o mancata o ritardata esposizione del contenitore da parte dell'Utente.
8. Per le utenze non domestiche la volumetria dei contenitori e la loro quantità sarà definita dal Gestore sulla base delle frequenze standard previste per il territorio e l'area.
9. Anche per queste utenze vige l'obbligo di consegnare i rifiuti stessi in maniera differenziata. I contenitori sono in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà come indicato al precedente comma 3.
10. In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche utenze devono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all'utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.
11. L'utilizzo di contenitori di misura non standard (cassoni scarrabili, press container e simili) va concordata con il Gestore e potrà prevedere specifici corrispettivi. In questo caso l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta ed ogni altra misura connessa con il buon funzionamento del servizio sarà concordata tra il Gestore e l'utenza interessata
12. Il Gestore, per particolari necessità anche temporanee, ha facoltà di chiedere in via formale al singolo utente di esporre i propri contenitori o eventuali sacchi in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore. Qualora vi fosse l'impossibilità per le utenze, verificata dal Gestore, di tenere i contenitori all'interno della proprietà, le utenze potranno chiedere al Comune di collocarli in area pubblica, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni dei Settori comunali competenti in materia di viabilità/mobilità e arredo urbano.



Le aree pubbliche, così individuate, devono essere opportunamente recintate, mascherate e mantenute pulite a carico del richiedente. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato da tutti i proprietari e aventi titolo delle aree interessate, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da concordarsi con il Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici e purché le strade private siano equiparabili alle strade pubbliche in termini di transitabilità, ovvero rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza individuati al precedente comma 4. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. In ogni caso gli aventi titolo manlevano il Gestore dagli oneri della manutenzione del passaggio. In tali fattispecie è vietato all'utenza avere cani liberi o in zone non recintate o con recinzioni o limitazioni nelle immediate adiacenze del sito di raccolta, che potrebbero rendere poco sicuro lo svuotamento dei contenitori o la raccolta dei sacchi ad opera degli addetti del gestore.

13. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di edifici che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori o dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, in proprietà privata al confine con l'area pubblica libera al transito e opportunamente recintati, tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante sulla base di standards proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. Tale area di deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta ed avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le unità abitative e/o altre destinazioni d'uso, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi. Tali disposizioni dovranno essere recepite dai Regolamenti edilizi dei Comuni e rese necessarie ad acquisire l'agibilità dell'edificio stesso.
14. Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo saranno concesse a discrezione del Comune sentito il Gestore.

#### **ART. 11 – MODALITA' PER L'ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI**

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze indicate nel Calendario di raccolta predisposto dal Gestore del servizio e recapitato all'utenza, secondo le seguenti modalità:
  - a) I rifiuti vanno inseriti negli appositi contenitori singoli o condominiali e possono essere raccolti in sacchetti o simili di materiale differenziabile con la medesima frazione.
  - b) I contenitori dovranno essere esposti dopo le ore 20,00 della sera antecedente il giorno di raccolta o entro le ore 5,00 del giorno di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
  - c) Per comprovata impossibilità ad esporre il contenitore dopo le ore 20,00, da parte delle attività economiche e produttive, è possibile anticipare l'esposizione dello stesso in coincidenza con l'orario di chiusura.
  - d) Lo svuotamento avviene, di norma, nelle prime ore della mattinata del giorno di raccolta e si conclude entro le ore 13,00. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere ritirati a cura dell'utente e riportati entro il confine di proprietà preferibilmente entro le ore 19,00 della giornata di raccolta e comunque entro la giornata stessa. Eventuali imprevedibili esigenze operative potrebbero determinare scostamenti dagli orari indicati, e in tal caso sarà cura del Gestore del servizio provvedere a limitare i disagi e comunicare all'utenza le modifiche.
  - e) I contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni di proprietà lungo la pubblica



- via o comunque lungo il percorso di raccolta individuato e se del caso presso i punti individuati dal Gestore del servizio.
- f) L'azienda affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 1, ovvero per conferimenti scorretti.
  - g) Il servizio viene garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto: in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
2. Nel rispetto delle disposizioni indicate nel Codice della Strada, devono essere osservati i seguenti divieti di collocazione:
    - a) entro una distanza di metri 5 da incroci, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
    - b) entro la visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
    - c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati ai portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
  3. Per quanto riguarda i criteri di igiene, si applicano le norme vigenti ed i regolamenti comunali di igiene ed edilizio.
  4. Nelle aree interne alle recinzioni degli edifici costituiti da sei unità e oltre, regolarmente autorizzati secondo norme edilizie ed urbanistiche all'approvazione del presente regolamento, si ritiene di vietare il posizionamento dei cassonetti condominiali a distanza inferiore a 2 metri da aperture forometriche (porte e finestre) del piano terra abitabile o primo piano abitabile (non si considerano abitabili taverne e ripostigli, garages, etc...). Nel caso di corpi aggettanti relativi al primo piano la distanza minima di 2 metri è calcolata dalla proiezione a terra dallo sporto del corpo aggettante (raggio minimo 2 m).
  5. La richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di edifici costituiti da sei unità e oltre dovrà prevedere apposita area interna per la collocazione dei contenitori, considerando le distanze ed i raggi minimi, come sopra indicati, elevati a 5 m e nel rispetto delle ulteriori disposizioni ulteriori indicate nel presente regolamento e nel regolamento edilizio.
  6. Le distanze di cui sopra devono essere rispettate anche nei confronti di abitazioni dei confinanti.
  7. Nella collocazione dei contenitori dovranno essere osservate le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente rispetto a serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile, alle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e alle centraline telefoniche.
  8. Nell'esposizione dei contenitori dovrà essere rispettato il decoro delle aree ed in particolare i luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
  9. Per particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti solidi urbani per le quali sia (ad es. per quantità eccedenti le volumetrie) disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori standard assegnati all'utenza per la raccolta differenziata porta a porta e la loro esposizione, dovrà essere concordata da parte dell'utenza una convenzione apposita con il Soggetto gestore, fatto salvo l'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi e quantitativi indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
  10. La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria sia di iniziativa pubblica che compresa negli strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata deve garantire l'accessibilità, la sosta e la manovra dei mezzi impiegati nel servizio di raccolta porta a porta per consentire lo svuotamento dei cassonetti, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con





l'Amministrazione Comunale, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. Il parere preventivo del Gestore del servizio dovrà essere acquisito a cura dei progettisti delle opere.

11. Gli utenti devono agevolare le operazioni di accesso, di svuotamento dei contenitori e l'asporto dei rifiuti ad opera del Gestore del Servizio. Devono essere altresì salvaguardate le esigenze di circolazione e traffico, nonché si avrà cura di non creare barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

## **ART. 12 - FORNITURA ED UTILIZZO DEI CONTENITORI E DEGLI EVENTUALI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto in maniera ordinaria attraverso l'utilizzo di contenitori consegnati in comodato d'uso all'utenza; solo in caso di particolari situazioni operative o logistiche è ammessa la raccolta con l'utilizzo di sacchi o tramite confezionamento ordinato dei rifiuti.
2. Sarà cura del Gestore, d'intesa con il Consiglio di Bacino ed il Comune, definire specifici piani di trasformazione del servizio che prevedano l'eliminazione dell'utilizzo di sacchi o altre modalità che comportino una gravosa movimentazione manuale dei rifiuti.
3. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
4. La volumetria dei contenitori e la quantità degli eventuali sacchi è quella predefinita e deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Eventuali deroghe alle volumetrie standard sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni del Comune.
5. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità agli accordi con il Comune e con eventuale corrispettivo a carico dell'utenza.
6. La distribuzione periodica dei sacchi viene organizzata dal Gestore in conformità agli accordi con il Comune e in modo da garantire tempistiche e modalità adeguate alle conformità dei territori serviti.
7. La dotazione standard di contenitori e eventuali sacchi è definita caso per caso dal Gestore sulla base delle esigenze logistiche di espletamento del servizio. La fornitura di contenitori e sacchi all'utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti.
8. I contenitori si considerano in custodia di chi li ha ricevuti (e/o degli amministratori di condominio in ipotesi di utenza condominiale) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
9. Ai condomini costituiti da almeno 8 unità abitative saranno forniti di norma contenitori ad uso condominiale. Deroghe a tale indicazione possono essere richieste dai condomini attraverso il proprio amministratore ovvero presentando una domanda corredata dalle firme di tutti i residenti; in questo caso la consegna dei nuovi e il ritiro dei precedenti contenitori viene svolto a corrispettivo.
10. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità agli accordi con il Comune e con eventuale corrispettivo. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.



445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore se di volumetria non superiore a 360 litri; per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

11. I contenitori possono essere dotati di un sistema di chiusura definito dal Gestore che lo fornisce e lo installa solo in casi di comprovata necessità e salvo diverse indicazioni da parte del Comune, a corrispettivo.
12. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utenza. Su richiesta il lavaggio può essere effettuato dal Gestore a corrispettivo.
13. In caso di cessazioni nelle posizioni Tari i contenitori dovranno essere restituiti secondo le indicazioni del Gestore, preventivamente concordate con il Comune, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di subentri il Gestore potrà accordare alla nuova utenza la possibilità di uso dei contenitori in dotazione al precedente cliente, previo aggiornamento dell'anagrafica dei contenitori.

### **ART. 13 – RACCOLTA SU CHIAMATA**

1. Per alcune tipologie di rifiuti (quali ad esempio gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti) per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali o per altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, il servizio di raccolta può essere realizzato su chiamata.
2. Il servizio è disponibile per gli utenti, previa richiesta al numero telefonico (o con altro sistema automatico anche via web). Le modalità per richiedere il servizio, la frequenza e modalità di svolgimento devono essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee a cura del Gestore su indicazione del Comune. Se svolta tramite utilizzo di contenitori concessi in comodato valgono le norme relative alla raccolta porta a porta.
3. Il servizio può prevedere limiti al numero delle chiamate e/o al numero e tipologia dei rifiuti asportabili e corrispettivi per modalità di asporto particolari secondo i limiti gestionali delle quantità giornaliere conferibili nei Centri di raccolta (si veda tabella di cui all'allegato B del presente regolamento). A cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del rifiuto per l'asporto e l'accesso alle aree private su specifica autorizzazione previa enunciazione dei rischi.
4. L'accesso al presente servizio per le utenze non domestiche viene effettuato per i rifiuti di cui all'allegato L quater (si veda art. 4 ultimo comma) secondo i limiti gestionali delle quantità giornaliere conferibili nei Centri di raccolta (si veda tabella di cui all'allegato B del presente Regolamento). Per esigenze superiori ai limiti indicati, il servizio è a pagamento.
5. Salvo diversa indicazione che verrà stabilita nel regolamento tariffario che si intenderà prevalente, il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso gratuitamente dal gestore per le prime due chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare, ogni chiamata per un conferimento massimo di 2 metricubi. Dalla terza chiamata il servizio verrà effettuato a pagamento, se invece viene superato il limite massimo di 2 metricubi l'intero asporto è a pagamento.

### **ART. 13 BIS – ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA**

#### **1. Raccolta del rifiuto secco non riciclabile**

Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile formato da materiale non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità proveniente da selezione o trattamento dei rifiuti urbani dal quale non sia possibile recuperare materia prima, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante apposito contenitore dimensionato in base al numero ed alla



tipologia delle utenze da servire;

- b) la raccolta viene effettuata con la periodicità stabilita nel "*calendario di raccolta*";
- c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d) non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra;
- e) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile. In particolare i materiali quali ingombranti, rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da piccoli interventi domestici, rifiuti RAE, pile e accumulatori esausti, contenitori etichettati T e F, olio esausto devono essere conferiti presso il centro di raccolta.

## **2. Raccolta del rifiuto organico**

- 1. Il servizio di raccolta del rifiuto organico, costituito da materiali putrescibili ad alto tasso di umidità (scarti di cibo, scarti di verdura, filtri di the, fondi di caffè, etc..) viene svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta viene effettuata mediante apposito contenitore domiciliare, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
  - b) la frequenza di raccolta sarà stabilita nel "*calendario di raccolta*" ed effettuata per tutto il territorio comunale;
  - c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale biodegradabile;
  - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 2. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
- 3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.

## **3. Raccolta del vetro-lattine**

- 1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli i quali vanno smaltiti presso il centro di raccolta.
- 2. La frazione recuperabile di alluminio è costituita da lattine, scatole e scatolette di metallo per alimenti (anche per animali), stagnola e alluminio per alimenti, vaschette e vassoi per conservazione, cottura e congelamento dei cibi.
- 3. Il servizio di raccolta del vetro-lattine viene svolto con le seguenti modalità:
  - a) mediante apposito contenitore, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
  - b) la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita nel "*calendario di raccolta*";
  - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
  - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra e qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

## **4. Raccolta imballaggi in plastica**



1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile, costituita da imballaggi in plastica ed in particolare da:
  - bottiglie per bevande
  - flaconi dei prodotto per l'igiene personale e pulizia della casa (shampoo, detersivi, ecc.) - confezioni per alimenti (yogurt, ecc.)
  - borse in nylon e cellophane
  - sacchetti e imballaggi per biscotti, patatine, merendine
  - vaschette di polistirolo puliteviene svolto con le seguenti modalità:
  - a) mediante apposito contenitore domiciliare, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
  - b) la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita nel "*calendario di raccolta*";
  - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia. La plastica, ove possibile, e le lattine devono essere schiacciate prima del conferimento sull'apposito contenitore;
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo tutti i materiali esclusi dalla convenzione COREPLA ed in particolare giocattoli, da conferire presso il centro di raccolta, posate in plastica da conferire con la frazione secca, contenitori etichettati tossico/nocivi.
3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra e qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

## 5. Raccolta carta e cartone

1. Il servizio di raccolta di carte e cartone, costituiti in particolare da giornali, opuscoli quaderni, riviste, libri, fotocopie, imballaggi in cartone, tetrapack (contenitori succhi, latte, ecc), viene svolto con le seguenti modalità:
  - a) mediante apposito contenitore domiciliare, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
  - b) la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita nel "*calendario di raccolta*";
  - c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
2. Non sono conferibili nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta oleata, carta carbone, fazzoletti o tovaglioli usati, carta plastificata, nylon, cellophane da conferirsi nella frazione secca.
3. Il materiale deve essere consegnato piegato e schiacciato per ridurne il volume.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

## 6. Raccolta indumenti usati e prodotti tessili

Tale frazione costituita da indumenti, calzature, accessori d'abbigliamento e da prodotti tessili di provenienza domestica, va conferita presso l'ecocentro.

## 7. Raccolta rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali costituiti da soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere smaltiti mediante:



- a. conferimento in sacchi comuni in plastica fino all'entrata in funzione della modalità di raccolta in sacchi di simil juta forniti dal Gestore del servizio. I sacchi devono avere volumetria massima di 50 litri.
  - b. le ramaglie, queste vanno sistemate in fasci legati con materiale biodegradabile.
  - c. mediante conferimento presso l'ecocentro.
2. L'esposizione deve avvenire al di fuori di ingressi e recinzioni di proprietà lungo la pubblica via o comunque lungo il percorso di raccolta individuato e se del caso preso i punti individuati dal Gestore del servizio.
  3. La giornata di raccolta è indicata nel calendario consegnato alle utenze dal Gestore del Servizio. Il materiale va esposto a partire dalle ore 20.00 della sera prima fino alle ore 5.00 della mattina di raccolta. Gli orari indicati possono essere suscettibili di cambiamenti sulla base delle esigenze operative, ed in tal caso sarà cura del Gestore del Servizio comunicare all'utenza le modifiche.
  4. Il peso dei singoli colli dovrà essere inferiore ai 12 Kg.  
I rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche o pericolose.

#### **ART. 14– OBBLIGHI PER EDIFICI PLURIFAMILIARI**

1. Nel caso di nuova edificazione e/o ristrutturazione di edifici plurifamiliari con numero di alloggi pari o superiori a 8 (otto) va ricavata una piazzola ecologica su area di pertinenza condominiale, ove possibile con affaccio sulla via pubblica, opportunamente recintato.
2. Nel caso di edifici plurifamiliari con numero di alloggi pari o superiori a 8 (otto), già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento e non già provvisti di contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti, gli stessi saranno tenuti a dotarsi di idonea isola ecologica, ove possibile, in considerazione della conformazione dello scoperto condominiale e della idoneità alla corretta raccolta dei rifiuti in applicazione delle norme del presente Regolamento.
3. Dimensioni ed ubicazione della piazzola dovranno essere concordate con il competente ufficio tecnico comunale.
4. Eventuali deroghe a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente in casi particolari e previa valutazione da parte degli uffici tecnici comunali e del gestore del servizio di igiene ambientale.
5. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dal codice civile o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
6. L'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio ed a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
7. I contenitori per rifiuti, dati in comodato d'uso al condominio, sono considerati parti comuni.
8. Conseguentemente per inosservanze al regolamento comunale sui rifiuti verificatesi nelle aree comuni condominiali la sanzione irrogata colpisce l'intero condominio ed il verbale va intestato all'amministratore in qualità di obbligato in solido, salvo che sia identificato il diretto responsabile.



#### **ART. 15 – RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI**

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso esercizi pubblici e commerciali (pilette, farmaci, piccoli RAEE), aree pubbliche o private (ad esempio indumenti) sulla base di precise disposizioni concordate con il Comune volte a diffondere in modo corretto la raccolta della filiera interessata.
2. Per alcune filiere come ad esempio quella degli indumenti possono essere concordati interventi stagionali concordati con il Gestore per evitare accumuli o utilizzi impropri dei contenitori.
3. Il Gestore provvederà alla raccolta dei rifiuti, alla manutenzione e alla pulizia dei contenitori, al controllo dei rifiuti consegnati.
4. I titolari di esercizi pubblici e commerciali, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali sarà prevista l'installazione dei contenitori sono tenuti a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta, a collaborare con il Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio, a comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

#### **ART. 16 – RACCOLTA CON MEZZO MOBILE**

1. Può essere istituita una raccolta itinerante con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato per le aree distanti dai Centri di Raccolta o per particolari filiere di raccolta.
2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

#### **ART. 17 – CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI**

1. I Centri di Raccolta sono spazi attrezzati e custoditi per l'auto-conferimento differenziato da parte degli utenti dei rifiuti urbani, in particolare di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti.
2. È incentivato il conferimento diretto ai Centri di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari a chiamata.
3. La localizzazione dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato terrà conto, oltre che delle esigenze di pianificazione urbanistica ed edilizia, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di smaltimento.
4. Possono conferirvi rifiuti solamente i seguenti soggetti:
  - a) le persone fisiche (utenze domestiche) residenti nel Comune o possessori di abitazioni site nel territorio comunale per cui hanno una posizione TARI o TARIP;
  - b) le persone giuridiche (utenze non domestiche) con sede o con cantiere nel Comune limitatamente ai rifiuti simili, e con documento accompagnatorio nei casi specifici di cui al DM 8 Marzo 2010 n° 65;
5. Previo accordo tra Comuni, ad un Centro di raccolta possono conferire anche utenze di altri Comuni.
6. Il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare i rifiuti conferiti e a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature.
7. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero predeterminato di utenti anche su prenotazione, tale da permettere l'utilizzo in condizioni di sicurezza di ciascun Centro di Raccolta. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.



8. Le tipologie di rifiuto conferibili al Centro di Raccolta e le loro quantità massime periodiche, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, i giorni e gli orari di apertura e il Regolamento di accesso al Centro di raccolta sono indicati nell'allegato B: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso; di ciò sarà data evidenza all'utenza con apposito cartello all'accesso e pubblicazione sui siti internet del Gestore e dei Comuni interessati.
9. Nei Centri di Raccolta non sono conferibili:
  - tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro di Raccolta;
  - rifiuto organico umido (diverso dal verde);
  - rifiuto secco residuo;
  - rifiuti dell'utenza che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore stradale o in dotazione per la raccolta "porta a porta".
10. È in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), compreso il cd. *dual use*.
11. È espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dei contenitori e del centro di raccolta. È vietato l'accesso, il conferimento nelle prossimità dei centri di raccolta quando questi sono chiusi o non presidiate; è sempre vietato l'abbandono dei rifiuti all'interno e all'esterno dei centri di raccolta.
12. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato L-quater del TUA presso i centri di raccolta nei giorni feriali da lunedì a venerdì.

#### **ART. 18 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - VERDE**

1. Il Comune si impegna ad incentivare le attività che possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli dalla raccolta differenziata degli sfalci erbacei e delle ramaglie; in sub-ordine il Comune attraverso il Gestore si impegna a promuovere ed incentivare la prevalenza del conferimento diretto ai Centri di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari. La raccolta della frazione organica VERDE derivante da manutenzione di giardini e parchi (costituita da sfalci d'erba, potature ecc...) viene effettuata per tutte le utenze che non aderiscono al compostaggio domestico
2. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti già ridotti in pezzi, con le seguenti modalità:
  - a) mediante conferimento presso i Centri di Raccolta;
  - b) mediante raccolta porta a porta con contenitore carrellato secondo limiti e modalità definite dal Comune attraverso il Gestore;

#### **ART. 19 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - UMIDO**

1. I rifiuti della frazione organica della frazione umida dovranno essere conferiti dai cittadini utilizzando sacchetti certificati a norma europea Uni En 13432-2002 (standard europeo per gli imballaggi compostabili e biodegradabili) rispettando le modalità di esposizione previste per l'area in cui si trova la propria utenza.



2. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. e altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti verranno utilizzati appositi contenitori dotati di altri sistemi per la foderatura a carico dell'utilizzatore e svuotati con frequenze adeguate.
3. Fanno parte di questa frazione le stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili e altri materiali (come imballi per bevande e simili) conformi alla norma UNI EN13432.

#### **ART. 20– GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta può essere attivato un servizio specifico per la raccolta dei soli imballaggi in cartone o imballaggi in vetro, plastica, lattine (comprese le cassette).
2. Il servizio degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore avviene con le seguenti modalità:
  - a) il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l'ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
  - b) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i 2 mc ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
  - c) la frequenza di raccolta è stabilita nel Contratto di servizio;
  - d) il materiale non deve essere esposto ove possibile alle intemperie.
  - e) la raccolta può avvenire in proprietà privata; a cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del rifiuto per l'asporto e l'accesso alle aree private su specifica autorizzazione previa enunciazione dei rischi.
3. La raccolta degli imballaggi in plastica o multimateriale (VPL) avviene con le seguenti modalità:
  - a) gli imballaggi vengono conferiti sfusi o in contenitori da richiedersi al Gestore, da esporsi nel giorno, ora e luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore;
  - b) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i 2 mc ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
  - c) la frequenza di raccolta è definita nel Contratto di servizio.
  - d) la raccolta può avvenire in proprietà privata. A cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del contenitore per l'asporto del rifiuto e l'accesso alle aree private su specifica autorizzazione e previa enunciazione dei rischi e rilascio di liberatoria da parte del privato.

#### **ART. 21 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a. pile a bottone;
  - b. pile a stilo;
  - c. batterie per attrezzature elettroniche;
  - d. accumulatori al piombo.





2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e all'interno di negozi o supermercati. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso i Centri di Raccolta.
3. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - e. farmaci;
    - a. fiale per iniezioni inutilizzate;
    - b. disinfettanti.
4. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).
5. Altri rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente ai Centri di Raccolta ovvero all'Ecomobile fatta salva la possibilità di conferimento in idonei contenitori collocati sul territorio. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a. contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
  - b. oli esausti minerali;
  - c. oli esausti vegetali.

#### **ART. 22 – GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE**

1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) provenienti dai nuclei domestici avviene:
  - a) mediante conferimento diretto dell'utente presso i Centri di Raccolta;
  - b) mediante raccolta a chiamata su richiesta dell'utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Sono considerati R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici tali i R.A.E.E. originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. *dual use*).

#### **ART. 23 – AUTOCOMPOSTAGGIO**

1. Il corretto autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa (Regolamento tariffario) e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze, previo accordo tra le parti private, che condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.
4. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
  - a) Previa stipula di Convenzione con il Gestore;



- b) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
  - c) con processo controllato;
  - d) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
  - e) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
5. Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto organico, la riduzione per la pratica del compostaggio domestico non potrà essere concessa.
  6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
  7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile dai confini con altre abitazioni e comunque nel rispetto del codice civile.
  8. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
    - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
    - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
    - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
  9. La convenzione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale, quest'ultima anche in parte, ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuata dall'utente in via telematica o presso gli sportelli preposti del Gestore tramite l'apposito modulo.
  10. Le unità condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente.
  11. Il Gestore rigetta la domanda se non ricorrono le condizioni previste dal presente articolo. Il Gestore sussistendone i presupposti di fatto e di diritto deve indicare le soluzioni che consentirebbero l'accoglimento della domanda.
  12. Il Gestore può revocare l'autocompostaggio quando i presupposti del presente articolo vengano meno oppure quando ricorrano ripetute violazioni alle prescrizioni eventualmente impartite.
  13. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzature assegnate per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.
  14. L'utenza che stipula convenzione per autocompostaggio non può conferire al servizio pubblico la frazione di rifiuto oggetto di convenzione, pena la decadenza dal beneficio della riduzione della tariffa.

#### **ART. 24 – PESATURA DEI RIFIUTI**

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a trattamento.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune/Consiglio di Bacino in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.



## **ART. 25 – TRASPORTO**

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

## **TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI, DA SPAZZAMENTO E CIMITERIALI**

### **ART. 26 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI**

1. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio oppure attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli utenti o degli uffici comunali. In ogni caso, la raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all'utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell'utente.
2. Si applicano le Linee guida di cui all'allegato C del presente regolamento ai fini dell'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico. Nel contratto di servizio si rinviene l'iter procedurale di recupero del singolo abbandono unitamente alle modalità relative alle spese di preventivazione.

### **ART. 27 – SPAZZAMENTO STRADALE**

1. Il servizio viene effettuato dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio su piazze e strade comunali se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata ed eventuali strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, definite dal Comune e secondo le frequenze indicate nell'Allegato.
2. Il Comune stabilisce in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale le aree soggette a spazzamento manuale (operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie) ovvero a spazzamento meccanico (servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico). Nelle aree spazzate meccanicamente potrà essere istituito un servizio ausiliario con operatore a terra dotato di soffiatore per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio.
4. Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
5. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario dei locali, salvo sia diversamente stabilito nel contratto di servizio con il Gestore.
6. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.



7. Le foglie giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera del Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pavimentate tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, fatto salvo per quelle provenienti da alberi di proprietà privata e giacenti in area pubblica la cui raccolta spetta al proprietario secondo le modalità di raccolta previste nel presente Regolamento per la gestione della frazione organica - verde. Resta inteso che NON sono comprese in questa raccolta le foglie giacenti nelle aree a parco pubblico, se non limitatamente alle superfici pavimentate, corrispondenti, solitamente, a percorsi pedonali.

#### **ART. 28 – POSIZIONAMENTO E CURA DEI CESTINI STRADALI**

1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini di proprietà comunale, elencati in allegato al contratto di servizio, secondo le frequenze ivi specificate operandone la sostituzione dei sacchi in polietilene, curandone il loro buono stato e conservazione.
3. Il Comune definisce le aree (comprese quelle dedicate ai cani) ove collocare o sostituire i cestini, secondo propri piani di intervento.
4. Il Comune provvede a scegliere e collocare cestini le cui caratteristiche volumetriche siano adeguate alla frequenza di svuotamento prevista; i cestini devono essere mantenuti in condizioni d'utilizzo adeguate sia per i cittadini conferitori che per gli operatori addetti al cambio del sacchetto. Il Gestore si impegna a segnalare periodicamente lo stato dei cestini al Comune cui spetta definire un piano di sostituzione e manutenzione.

#### **ART. 29 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche o i uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.

#### **ART. 30 – PULIZIA AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti, a proprie cure e spese, a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici comunali competenti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Gli uffici comunali trasmetteranno le informazioni al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data



dell'evento. Saranno a carico dell'organizzatore gli oneri di pulizia e gestione rifiuti, salvo si tratti di manifestazioni i cui oneri sono specificatamente indicati a carico del Comune nel contratto di servizio.

3. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali di raccolta differenziata previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza comunale.

#### **ART. 31 – PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE DEI FABBRICATI, TERRENI NON EDIFICATI E TERRENI AGRICOLI**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. Sulle medesime aree si dovrà provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
4. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

#### **ART. 32 – PULIZIA PRESSO I CANTIERI**

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti con i suddetti cantieri.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

#### **ART. 33 – ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI**

1. Chi conduce cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico è tenuto a provvedere affinché gli animali non sporchino dette aree. E' obbligo di chi conduce l'animale l'asporto delle deiezioni solide che vanno conferite negli appositi contenitori pubblici se presenti ovvero nel circuito di raccolta del rifiuto secco non riciclabile.

#### **ART. 34 – AREE DI SOSTA NOMADI**

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali di raccolta differenziata previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza comunale.



### **ART. 35 – RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti urbani provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero (fiori recisi, oggettistica come vasi, candele e simili) vengono conferiti al servizio pubblico di igiene urbana con le modalità definite nello standard del servizio.
2. Sono gestiti dal Comune tramite soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico di igiene urbana:
  - a. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria).
  - b. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc., oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale

### **ART. 36 - ULTERIORI SERVIZI ESTERNI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

1. Il Comune gestisce, anche attraverso terzi incaricati, i seguenti ulteriori servizi di pulizia del territorio, al di fuori del servizio base o fuori dal perimetro del servizio di igiene urbana:
  - pulizia battigia
  - pulizia di caditoie e griglie stradali;
  - pulizia di fontane, monumenti pubblici e simili;
  - lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico;
  - lavaggio e pulizia guano;
  - rimozione di carogne animali in suolo pubblico;
  - pulizia rive e sponde.

### **ART. 37 – ATTIVITÀ DI SCARICO E CARICO MERCI O MATERIALI O DEFISSIONE MANIFESTI**

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

## **TITOLO IV – OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLO E SANZIONI**

### **ART. 38 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI**

1. DIVIETO DI CONFERIMENTO DIFFORME DEI RIFIUTI<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> N.B: Nel caso in cui il Comune intendesse sanzionare in modo differente i vari comportamenti indicati all'art 38 comma 1 si suggerisce di suddividere il medesimo comma in sottocategorie senza creare ulteriori commi preservando così la strutturazione individuata nel presente regolamento e nel correlato allegato A).



È obbligatorio il rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) definite nel presente Regolamento e negli altri atti attuativi dello stesso o cui il medesimo rinvia.

L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte e il conferimento dei rifiuti deve avvenire separando ogni frazione di rifiuto per cui è attivata la raccolta e nel rispetto della destinazione del contenitore, non si devono miscelare rifiuti di diverse frazioni o rifiuti speciali con i rifiuti urbani. Vedi anche art. 8 commi 3 e 7, art. 9 comma 7, art. 11 commi 1 e 10, art. 13 bis comma 4.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità del conferimento dei rifiuti stessi al pubblico servizio e il conferimento deve essere fatto evitando lo spargimento di rifiuti o di cattivi odori, utilizzando appositi involucri protettivi atti ad evitare la dispersione o cattivo odore. I rifiuti dovranno essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta. Vedi art. 10 commi 13 e 14.

E' vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani:

a) liquidi in qualsiasi quantità;

b) materiali in combustione o tali da provocare danni;

c) materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature. Vedi art. 10 comma 14: Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori e/o strumenti messi a disposizione dal soggetto gestore (o dal medesimo approvati). È vietato il conferimento di rifiuti nei contenitori in dotazione ad altre utenze. Vedi anche art. 8 comma 5.

Si devono conferire i rifiuti (o esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti) nel punto di conferimento/raccolta concordato con il Gestore e solo negli orari indicati dal servizio di raccolta. E' vietato esporre i rifiuti oggetto di raccolta su chiamata, senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Gestore/Ditta incaricata ed Utente e al di fuori delle date di prenotazione e tali da costituire intralcio. Vedi art. 11 comma 5, art. 12, art. 13 bis, art. 18 (frazione organica-vede), art. 19 (frazione organica); art. 20 (imballaggi); art. 21 (rifiuti pericolosi da utenza domestica); art. 22 (ingombranti e RAEE domestici). Vedi art. 28 comma 1 (Utilizzo cestini stradali).

E' vietato lasciare rifiuti presso le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta dei rifiuti. E' vietato l'utilizzo di eventuali cassonetti e dei cestini stradali quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tal caso i rifiuti devono essere conferiti nel contenitore idoneo più vicino, dedicato alla stessa tipologia di rifiuto, sempre che esso abbia capacità di riceverli, altrimenti si dovrà trattenere il rifiuto ed attendere che venga ripristinata la capacità ricettiva dei contenitori. Vedi art. 10 comma 14.

2. DIVIETO DI ABBANDONARE RIFIUTI Fermo restando il divieto previsto all'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006, sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
3. DIVIETO DI ABBANDONARE NEL SUOLO PICCOLI RIFIUTI È vietato abbandonare sui marciapiedi, su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie piccoli rifiuti (mascherine, guanti, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili) senza far uso degli appositi cestini.
4. DIVIETO CONFERIMENTO RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale. Sono prodotti nel territorio comunale i rifiuti legati alle presenze turistiche giornaliere e alle manifestazioni di carattere ricreativo. Le Utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di servirsi di ditta terza, rispetto al gestore del servizio pubblico, per



l'avvio a recupero di tutte le frazioni di rifiuto prodotte non possono conferire al servizio pubblico alcuna frazione di rifiuto. Vedi Art. 9.

5. DIVIETO MANOMISSIONE O CERNITA RIFIUTI E' vietato rovistare, selezionare o prelevare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso le discariche controllate di smaltimento rifiuti o aree di stoccaggio provvisorie o centri di raccolta. Vedi art. 17 comma 11
6. DIVIETO VOLANTINAGGIO NON CONSENTITO E' vietato il volantinaggio svolto con modalità non consentita e/o il posizionamento di volantini sui mezzi e/o il loro abbandono in suolo pubblico o ad uso pubblico.
7. OBBLIGO RISPETTO REGOLE AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO ex art. 23 - Divieto da parte delle utenze domestiche convenzionate per autocompostaggio di conferire rifiuto organico e vegetale al servizio pubblico.
8. OBBLIGO RISPETTO ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO Deve essere prestato il massimo rispetto per le attrezzature e strumenti utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio pubblico, in particolare è vietato:
  - a) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
  - b) apporre materiale pubblicitario o imbrattamento con scritte di vario genere sui contenitori dei rifiuti;
  - c) spostare, anche solo temporaneamente, i contenitori stradali dalla propria collocazione (unico soggetto autorizzato è il Gestore). Vedi art. 10 comma 7.
  - d) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti alla raccolta o allo spazzamento o in genere l'espletamento del servizio pubblico di igiene urbana (sosta auto davanti ai contenitori o nella loro zona di manovra nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc);
9. OBBLIGO RISPETTO REGOLE PER ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA L'utente che conferisce al centro di raccolta deve rispettare le regole di conferimento sancite nell'art. 17 e nell'allegato B al presente regolamento.
10. OBBLIGO DI PULIZIA PER GLI OCCUPANTI AREE PUBBLICHE IN CONCESSIONE. I gestori di esercizi pubblici, i concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche, o di uso pubblico, nonché gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative su area pubblica o di uso pubblico devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, durante ed al termine dell'utilizzo , installando anche adeguati contenitori e provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta. Artt. 30 e 31.
11. OBBLIGO PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE E TERRENI I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. Sulle medesime aree si dovrà provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione.
12. OBBLIGO PULIZIA PRESSO CANTIERI I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti con i suddetti cantieri che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Vedi art. 32
13. OBBLIGO ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI SOLIDE E' obbligo di chi conduce l'animale, per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, l'asporto delle deiezioni animali solide, che vanno conferite negli appositi contenitori pubblici se presenti ovvero nel circuito di raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Vedi art. 33.





14. DIVIETO INCENDIO RIFIUTI È vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
15. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
16. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, gli stessi sono tenuti in solido con la persona giuridica. Per inosservanze al regolamento comunale sui rifiuti verificatesi nelle aree comuni condominiali la sanzione irrogata colpisce l'intero condominio ed il verbale va contestato al Condominio come trasgressore e all'amministratore in qualità di obbligato in solido, salvo che sia identificato il diretto responsabile.
17. Il Sindaco può emettere Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

#### **ART. 39 – ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. Al fine di prevenire, accertare e reprimere illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché il mancato rispetto delle disposizioni concernenti la normativa per lo smaltimento dei rifiuti (modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti), gli agenti accertatori possono avvalersi di apparecchiature fotografiche e strumenti di videosorveglianza, sia fisse che mobili. Il trattamento delle immagini registrate è effettuato nel rispetto della vigente normativa per la protezione dei dati personali e degli indirizzi dati dal Garante, con particolare riferimento alle modalità e finalità del trattamento, ai tempi di conservazione, ai diritti dell'interessato ed alle misure di sicurezza. Le immagini possono essere utilizzare esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo.

#### **ART. 40 – SANZIONI**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative definite dal TUA, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nel rispetto del limite edittale da €



25,00 a € 500,00, ai sensi nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Le sanzioni applicabili (anche in misura ridotta) con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, sono riportate nella tabella allegata al presente Regolamento Allegato A.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 262 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del presente regolamento è di competenza del Comune cui spettano i relativi proventi.

## **TITOLO V - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

### **ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale decorso il termine di pubblicazione previsto dal vigente statuto comunale ove non si proceda con immediata esecutività.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 34 del 06.08.2009, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

### **ART. 42 – NORME TRANSITORIE**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione, alla normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché ai regolamenti comunali.

### **ART. 43 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno e/o di pericolo per la salute e/o l'ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'articolo n° 191 del D.Lgs. 152/2006.



**COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA  
DEL TERRITORIO**

Allegato A: SANZIONI

**Allegato A – SANZIONI**

<b>Articolo</b>	<b>DESCRIZIONE VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE MINIMA</b>	<b>SANZIONE MASSIMA</b>	<b>Sanzione ridotta</b>
ART. 38, COMMA 1	<b>CONFERIMENTO DIFFORME DEI RIFIUTI</b> Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) definite nel Regolamento di Igiene Urbana	<b>€ 100</b>	<b>€ 500</b>	€ 200
ART. 38, COMMA 2	<b>ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREA PUBBLICA COMUNALE</b> Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in area pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale	<b>€ 300</b>	<b>€ 500</b>	€ 400
	<i><b>ABBANDONO, deposito incontrollato, immissione in acque superficiali o sotterranee, di rifiuti</b></i>	<i>Sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06</i>		
ART. 38, COMMA 3	<b>ABBANDONO NEL SUOLO DI PICCOLI RIFIUTI</b> Abbandono sui marciapiedi, su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie piccoli rifiuti (mascherine, guanti, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili).	<b>€ 50</b>	<b>€ 150</b>	€ 100
ART. 38, COMMA 4	<b>CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI</b> Conferimento di rifiuti, differenziati e non, al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti, o attività non insediate nel territorio comunale, o da parte di utenze non domestiche che hanno dichiarato di conferire tutti i propri rifiuti a soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico.	<b>€ 300</b>	<b>€ 500</b>	€ 400
ART. 38, COMMA 5	<b>MANOMISSIONE O CERNITA RIFIUTI</b> Rovistare, selezionare o prelevare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso le discariche controllate di smaltimento rifiuti o aree di stoccaggio provvisorie o centri di raccolta.	<b>€ 50</b>	<b>€ 400</b>	€ 100
ART. 38, COMMA 6	<b>VOLANTINAGGIO CON MODALITA' NON CONSENTITE.</b> Svolgimento volantinaggio con modalità non consentite e/o posizionamento di volantini sui mezzi e/o il loro abbandono in suolo pubblico o ad uso pubblico.	<b>€ 25</b>	<b>€ 300</b>	€ 100
ART. 38, COMMA 7	<b>VIOLAZIONE REGOLE SU AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO.</b> Autocompostaggio domestico svolto in violazione delle regole di cui alla Convenzione stipulata con il Gestore. Conferimento al servizio pubblico del rifiuto per cui si è stipulata Convenzione per autocompostaggio domestico	<b>€ 100</b>	<b>€ 500</b>	€ 200
ART. 38, COMMA 8	<b>MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO.</b> Danneggiamento strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti. Apposizione materiale pubblicitario o imbrattamento con scritte sui	<b>€ 25</b>	<b>€ 500</b>	€ 200

	contenitori dei rifiuti. Spostamento, anche solo temporaneamente, di contenitori stradali dalla propria collocazione. Intralcio, ritardo o impedimento all'opera degli addetti alla raccolta o allo spazzamento o in genere all'espletamento del servizio pubblico di igiene urbana.			
ART. 38, COMMA 9	<b>VIOLAZIONE REGOLE PER L'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA.</b> Violazione delle norme definite dal Regolamento/Disciplinare di accesso al Centro di raccolta.	€ 50	€ 500	€ 100
ART. 38, COMMA 10	<b>MANCATA PULIZIA DELL'AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE.</b> Mancata pulizia, durante ed al termine dell'utilizzo dell'area pubblica o a uso pubblico avuta in concessione. Soggetti che usufruiscono in concessioni di aree pubbliche, o di uso pubblico, come gestori di esercizi pubblici, occupanti posti di vendita nei mercati, operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti, soggetti, singoli o associati, che organizzino eventi o manifestazioni che non mantengono costantemente pulite le aree occupate.	€ 100	€ 400	€ 200
ART. 38, COMMA 11	<b>MANCATA PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE O TERRENI</b> Conduttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché di aree scoperte o terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, che non tengono pulite e libere da rifiuti tali aree o che non provvedono al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione.	€ 200	€ 500	€ 350
ART. 38, COMMA 12	<b>MANCATA PULIZIA AREA PUBBLICA IMMEDIATAMENTE ADIACENTE AL CANTIERE.</b> Mancata pulizia da parte del cantiere in esercizio (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti.	€ 100	€ 500	€ 200
ART. 38, COMMA 13	<b>MANCATA PULIZIA DELL'AREA SPORCATA DALLE DEIEZIONI SOLIDE DEL PROPRIO ANIMALE</b>	€ 50	€ 200	€ 100
ART. 38, COMMA 14	<b>INCENDIO RIFIUTI</b> in area pubblica o privata	€ 200	€ 500	€ 300



**COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA  
DEL TERRITORIO**

**Allegato B: DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E  
L'UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA**

**ALLEGATO B – DISCIPLINARE CENTRI DI RACCOLTA**  
**Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta**

**Art. 1      Oggetto**

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta definito dall'articolo 17 del *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio*;
2. La realizzazione del Centro di raccolta viene eseguita in conformità alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia; il Centro di raccolta è allestito e gestito in conformità a quanto previsto dal D.M. 08/04/2008.
3. Il Centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziato dei rifiuti ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.
4. Presso il Centro di raccolta gli utenti che hanno diritto di accesso auto-conferiscono i rifiuti

**Art. 2      Definizioni**

**Centro di raccolta:** area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, di rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze.

**Gestore:** il soggetto di cui all'articolo 6 del *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio*, che garantisce la gestione del Centro di raccolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il Gestore garantisce, inoltre, la sorveglianza del Centro, come definito nella DGRV 3043 del 20/10/2009 punto 5.

**Responsabile Tecnico:** il soggetto, nominato dal Gestore iscritto nella categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali per l'attività di "gestione dei centri di raccolta", avente i requisiti stabiliti per la categoria 1 dall'Albo Gestori Ambientali; garantisce il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria ed il mantenimento dell'idoneità delle strutture utilizzate; garantisce ed attesta la formazione e l'addestramento del personale addetto al Centro di raccolta.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

**Art. 3      Rifiuti conferibili presso il Centro di raccolta**

1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il Centro di raccolta, da conferire in modo differenziato, devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale ed alle autorizzazioni vigenti.
2. La lista dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta è indicata su apposita cartellonistica/segnaletica esposta all'ingresso dell'area e/o in prossimità di contenitori posizionati all'interno del Centro di raccolta e sul sito internet.

3. Il Gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al Centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi del Consiglio di Bacino, coerentemente con le autorizzazioni vigenti e previo assenso del Comune sede dell'impianto.
4. Le utenze non domestiche riportate nell'allegato I-quinquies del d. lgs. n. 152/06 TUA possono conferire presso il centro di raccolta i rifiuti dell'allegato I-quater da loro prodotti secondo le limitazioni indicate nella tabella di cui all'articolo 15, con la documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.
5. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di raccolta, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno dello stesso. Sulla base degli specifici accordi vigenti potranno essere fissati dei limiti massimi di quantità conferibili per le diverse tipologie di rifiuto.

#### **Art. 4      Accesso al Centro di raccolta**

1. Il conferimento dei rifiuti nel Centro di raccolta deve essere effettuato a cura del produttore. Il rifiuto deve giungere al Centro di raccolta già adeguatamente separato nelle diverse tipologie merceologiche, al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area. E' vietato miscelare e selezionare i rifiuti.
2. Possono accedere al Centro di raccolta esclusivamente gli utenti con residenza nel Comune.
3. Il Comune si riserva di attivare, di concerto con il Gestore, procedure di controllo, misurazione ed individuazione automatica, al fine di monitorare l'accesso al Centro di raccolta e quantificare il rifiuto conferito anche con l'addebito di una specifica tariffa ai soggetti conferitori.

#### **Art. 5      Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non simili agli urbani**

1. Nel Centro di raccolta non possono essere conferiti rifiuti speciali non simili agli urbani.

#### **Art. 6      Apertura del Centro di raccolta**

1. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei giorni feriali e negli orari concordati con il Comune apposti al di fuori del Centro di raccolta. Per le utenze non domestiche possono essere previsti orari più restrittivi; la giornata del sabato viene riservata alle sole utenze domestiche.
2. Per taluni Centri di raccolta e/o per determinate fasce giornaliere o orarie potrà essere prevista la prenotazione per accedere. In ogni caso gli utenti con prenotazione avranno la precedenza (nella fascia oraria indicata) rispetto a quelli non prenotati.
3. Eventuali modifiche, anche temporanee, potranno essere disposte per giustificati motivi previo accordo con il Comune e comunicate agli utenti mediante avviso posto davanti al Centro di raccolta e sul sito internet del Gestore.
4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore.



## **Art. 7      Modalità di conferimento**

- 1.** L'utente che intende conferire rifiuti al Centro di raccolta deve qualificarsi di norma tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista dal Gestore e dal Comune per l'accesso e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
- 2.** L'autovettura che deve accedere al Centro di raccolta deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all'esterno del Centro di raccolta e durante le operazioni di conferimento.
- 3.** L'addetto al servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 3 del presente disciplinare o in difformità alle norme del Regolamento. L'addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di gestione del Centro di raccolta (vedi tabella ex art. 15).
- 4.** I rifiuti devono essere scaricati direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente; qualora l'utente dovesse conferire diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata e tale operazione di differenziazione dovrà essere effettuata dall'utente prima di accedere al Centro di raccolta.
- 5.** Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi. E' richiesto possibilmente l'utilizzo di sacchi semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo.
- 6.** Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente disciplinare da parte di altri utenti, ecc.).
- 7.** Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del Centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
- 8.** Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione/conferimento autonomo dello stesso, l'utente è invitato a recarsi al Centro di raccolta con una persona di supporto. E' consigliato indossare calzature idonee per i conferimenti al Centro di raccolta (chiuso davanti, con suola antiscivolo, no ciabatte, no infradito).
- 9.** I bambini e gli animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all'interno delle vetture che accedono al Centro di raccolta.

## **Art. 8      Norme di comportamento**

- 1.** L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di pubblico servizio ed è soggetto alle relative norme.
- 2.** L'utente deve rispettare la segnaletica presente all'interno del Centro di raccolta, in caso di attesa per l'accesso dovrà rispettare l'ordine di arrivo senza superare la coda, fatto salvo che il diritto di

precedenza dovuto al possesso di prenotazione (in tal caso egli avrà la precedenza su quelli non prenotati o prenotati su fasce temporali successive).

3. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente disciplinare.
4. L'utente deve utilizzare solo i mezzi disponibili ed idonei presenti nel Centro di raccolta per accedere ai contenitori (scale, rampe).
5. Per la movimentazione di rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio/abrasione, l'utente è invitato a utilizzare idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.

#### **Art. 9      Compiti del Gestore**

1. Compete al Gestore del Centro di raccolta mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per la gestione del Centro vale a dire i contenitori e i sistemi di accesso ai contenitori. Il Gestore dovrà garantire l'idoneità delle attrezzature fornite e la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi del D.Lgs. 81/08.
2. La manutenzione straordinaria delle opere e gli interventi di carattere non ordinario necessari al rispetto delle prescrizioni normative nel Centro di raccolta possono essere compito del Gestore secondo quanto previsto nel contratto di servizio.
3. L'eventuale sostituzione di contenitori deteriorati è in capo al Gestore. L'eventuale lavaggio e disinfezione dei contenitori siti nel Centro di raccolta è a carico del Gestore secondo frequenze previste dal contratto di servizio.
4. Sarà compito del Gestore provvedere allo sfalcio dell'erba, alle attività di contenimento di polveri ed odori, alla disinfestazione periodica.
5. E' compito del Gestore mettere a disposizione quanto necessario per la gestione delle emergenze (estintore e kit di primo soccorso). Per emergenze che si verificano in orario di chiusura del Centro di raccolta, il Gestore dovrà essere contattato senza ritardo dal Comune / forze dell'ordine/vigili del fuoco.
6. Sono di competenza del Gestore la movimentazione e il trasporto dei rifiuti raccolti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 della lettera Art. 1 del presente disciplinare.
7. Nel caso di accertato abbandono dei rifiuti in aree pubbliche all'esterno e contermini al Centro di raccolta, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore ha il compito di provvedere al trasporto e trattamento del rifiuto addebitando i relativi costi al Comune, previo assenso.
8. Il Gestore permette alle autorità preposte al controllo di effettuare le ispezioni necessarie a controllare l'osservanza della normativa di settore e delle norme di cui al presente disciplinare.

#### **Art. 10     Compiti del personale di guardiania**

1. Il personale adibito al servizio di guardiania deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e di dispositivi di protezione individuale idonei (così come definiti dal Documento

di valutazione dei rischi), il personale opera secondo quanto previsto dal codice etico del Gestore e ne rispetta tutti i contenuti, il Codice disciplinare del Gestore norma le regole ed il contegno che deve corrispondere ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni assegnate e deve svolgere le seguenti attività:

- a) controllo dell'osservanza delle norme di legge e del presente disciplinare;
- b) segnalazione di ogni e qualsiasi abuso/difformità/disfunzione;
- c) segnalazione dell'eventuale presenza di rifiuti abbandonati, ivi compresi rifiuti pericolosi, nelle aree esterne al Centro di raccolta;
- d) comunicazione in merito ad eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del Centro di raccolta;
- e) mantenimento dell'area del Centro di raccolta e della zona limitrofa in condizioni di ordine, sicurezza, fruibilità ed efficienza segnalando, per quanto di competenza, gli interventi necessari;
- f) informazioni, con opportuno preavviso, circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- g) controllo della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente fornendo ai soggetti che accedono al Centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento.

**2.** Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve inoltre garantire che:

- a) sia gestito in maniera appropriata il rapporto con gli utenti segnalando eventuali situazioni critiche ed evitando ogni conflitto.
- b) l'apertura e la chiusura del Centro di raccolta avvenga negli orari prefissati;
- c) vi sia presenza costante di personale addetto alla guardiania durante l'apertura del Centro di raccolta;
- d) siano controllate puntualmente le generalità dei conferenti, eventualmente tramite apposito supporto informatico e/o altro sistema, se previsto, in modo da assicurarsi che gli utilizzatori abbiano effettivo diritto a conferire nell'area, facendo eventualmente attendere all'esterno i successivi utenti ed impedendo l'accesso a persone non autorizzate;
- e) siano registrate le quantità conferite dagli utenti ove previsto;
- f) i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio.
- g) l'accesso nell'area interna del Centro di raccolta avvenga per un numero di utenti tali da non compromettere il conferimento e la fruibilità del Centro di raccolta in condizioni di sicurezza per i soggetti presenti all'interno del Centro stesso;
- h) sia fornito tempestivo soccorso alle persone presenti nel Centro di raccolta in caso di emergenza di carattere sia sanitario, sia antincendio, utilizzando l'apposita dotazione fornita dal Gestore
- i) Nel caso si verificano assembramenti o code per l'accesso il personale di servizio potrà fornire (con l'eventuale supporto delle forze di Polizia) le necessarie indicazioni per l'accesso e lo stazionamento all'esterno, anche con ausilio di idonea segnaletica.

## **Art. 11    Trasportatori Autorizzati**

**1.** I trasportatori autorizzati che si recano presso il Centro di Raccolta per il ritiro del materiale da avviare al recupero e/o allo smaltimento, saranno soggetti a specifici controlli da parte del personale di guardiania in turno, in particolar modo verranno verificate:

- a) Le autorizzazioni del trasportatore e del destinatario al fine della compatibilità del rifiuto da trasportare e ricevere;
- b) Autorizzazione confacente del mezzo e coerenza con il formulario compilato.

- c) I trasportatori, nell'esecuzione di tutte le operazioni di scarico e manovra, dovranno operare con la massima cautela e perizia per evitare di arrecare danno nonché intralcio a cose e persone presenti nel Centro. Il Gestore declina comunque ogni responsabilità per danni a persone e/o cose arrecati nell'area del Centro di Raccolta.
- d) In ogni caso le operazioni di carico dovranno avvenire in orari differenziati rispetto a quelli di apertura al pubblico o con segregazione fisica durante le operazioni
- e) Ciascun trasportatore all'interno del Centro di Raccolta dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni sulle modalità di asporto definite dal gestore, anche di valenza ambientale (modalità di gestione di sversamenti; spandimenti; ecc...).
- f) È severamente vietato aggirarsi per il Centro di Raccolta se non accompagnati da personale addetto.

## **Art. 12 Rimostranze**

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al Gestore secondo modalità che il Gestore stesso renderà note.

## **Art. 13 Divieti**

1. È vietato:

- a) non attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale (limiti di velocità, parcheggi, ecc...)
- b) fumare all'interno del Centro di raccolta;
- c) abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del Centro di raccolta;
- d) depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- e) depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;
- f) lanciare rifiuti dall'esterno all'interno del Centro di raccolta anche se dentro gli appositi contenitori;
- g) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni e dell'inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
- h) conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione dell'operatore addetto alla guardiania;
- i) cernire, rovistare all'interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti;
- j) superare le barriere presenti nel Centro di raccolta (parapetti);
- k) conferire rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al Centro di raccolta ai sensi della lettera Art. 3 del presente disciplinare;
- l) conferire rifiuti diversi dalle tipologie previste alla lettera Art. 3 del presente disciplinare;
- m) danneggiare e/o imbrattare le strutture e dei contenitori presenti nel Centro di raccolta;
- n) effettuare operazioni di smontaggio;
- o) asportare rifiuti dal Centro di raccolta;
- p) conferire rifiuti esplosivi (razzi di segnalazione), incandescenti, ad alta temperatura o in fase di combustione;
- q) introdursi nei contenitori dei rifiuti;
- r) rompere i rifiuti fragili che possono generare proiezione di schegge (vetro, ceramica, tubi neon, sanitari, etc.);
- s) consegnare i rifiuti a soggetti diversi dal gestore che stazionino impropriamente in prossimità dell'Ecocentro

## Art. 14 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente disciplinare si applicano le sanzioni di cui all'allegato A del *Regolamento*.

## Art. 15 Limiti quantitativi gestionali del Centro di Raccolta

1. I limiti quantitativi sono di carattere gestionale e pari a 3 mc complessivi di rifiuti per singola giornata di apertura, salvo diversa indicazione esplicitata nella tabella sotto riportata,
2. Per ciascuna tipologia di rifiuto inoltre sono ammesse al massimo le quantità riportate nella tabella sottostante:

Tipo rifiuto	CER	Descrizione	Quantità massima conferibile per conferimento	Modalità di conferimento	UND
Cartucce esaurite e toner	080318	Cartuccia toner per stampante laser, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi non contenenti sostanze pericolose	5 pezzi	Senza imballaggi	ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Multimateriale	150106	Imballaggi da raccolte differenziate	1 mc	Sfuso	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Contenitori etichettati "T" o "F"	150110	Contenitori vuoti che contenevano vernici, acidi e altre sostanze pericolose	5 pezzi		Le attività NON possono conferire
Pneumatici usati	160103		4 pezzi privi di cerchione		Le attività NON possono conferire
Rifiuti inerti	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e	5 secchi da 20 litri o fino a 5 sanitari per un	Previa apposita autocertificazione da parte del	Le attività NON possono conferire

		ceramiche <u>non contenenti sostanze pericolose</u>	<b>massimo di n. 3 conferimenti annui</b>	produttore e da svuotare nell'apposito cassone con verifica preventiva da parte dell'addetto al CdR	
Carta e Cartone	200101	Carta e imballaggi in cartone	2 mc	Sfuso	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Vetro	200102	Vetro diverso dagli imballaggi (lastre di vetro, damigiane)	0,5 mc	Sfuso	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Indumenti usati	200110	Indumenti usati tipo abiti, scarpe...	1 mc	Sfuso	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Solventi	200113*	I colli devono contenere al massimo 1 litro	1 collo	Contenuto nell'imballaggio originale	Le attività NON possono conferire
Acidi	200114*	I colli devono contenere al massimo 1 litro	1 collo	Contenuto nell'imballaggio originale	Le attività NON possono conferire
RAEE R5	200121*	Tubi al neon e lampadine a basso consumo	10 pezzi *	Senza imballaggio	Ammesse ATTIVITA' adibite al ritiro 1 contro 1 ai sensi della normativa vigente e ATTIVITA' che producono RAEE ANALOGHI per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. dual use). *I soggetti iscritti all'albo gestori ambientali cat 3 bis (nella c.d. attività "uno contro uno") possono conferire fino a 20 pezzi al giorno
RAEE R1	200123*	Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizion. d'aria	2 pezzi. ** I due pezzi possono superare il metro cubo per conferimento	Senza imballaggi	Ammesse ATTIVITA' adibite al ritiro 1 contro 1 ai sensi della normativa vigente e ATTIVITA' che producono RAEE ANALOGHI per natura e quantità, a quelli originati

					dai nuclei domestici (cd. dual use). **I soggetti iscritti all'albo gestori ambientali cat 3 bis (nella c.d. attività "uno contro uno") possono conferire fino a 10 pezzi al giorno
Oli e grassi commestibili	200125	Oli e grassi provenienti da mense e cucine domestiche	5 lt	Contenitore da svuotare	Le attività NON possono conferire
Oli minerali	200126*	Oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi	5 lt	Contenitore da svuotare	Le attività NON possono conferire
Vernici, inchiostri, adesivi	200127*	I colli devono contenere al massimo 5 litri	4 colli	Contenuto nell'imballaggio originale	Le attività NON possono conferire
Medicinali scaduti	200132		20 pezzi		Le attività NON possono conferire
Accumulatori	200133*	Accumulatori per auto e batterie al litio (<100 Wh)	2 pezzi	L'accumulatore deve essere integro.	Le attività NON possono conferire
Pilette	200133*/200134		20 pezzi		Le attività NON possono conferire
RAEE R3	200135*	RAEE R3	2 pezzi *** I due pezzi possono superare il metro cubo per conferimento	Senza imballaggi	Ammesse ATTIVITA' adibite al ritiro 1 contro 1 ai sensi della normativa vigente e ATTIVITA' che producono RAEE ANALOGHI per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. dual use). ***I soggetti iscritti all'albo gestori ambientali cat 3 bis (nella c.d. attività "uno contro uno") possono conferire fino a 10 pezzi al giorno
RAEE R2	200136	Lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc	2 pezzi). I due pezzi possono superare il metro cubo per conferimento	Senza imballaggi	Ammesse ATTIVITA' adibite al ritiro 1 contro 1 ai sensi della normativa vigente e ATTIVITA' che producono RAEE ANALOGHI per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. dual use).
RAEE R4	200136	Computer e	2 pezzi. I due	Senza	Ammesse ATTIVITA'

		apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc	pezzi possono superare il metro cubo per conferimento	imballaggi	adibite al ritiro 1 contro 1 ai sensi della normativa vigente e ATTIVITA' che producono RAEE ANALOGHI per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. dual use).
Legno	200138	Legno che non contiene sostanze ritenute pericolose compreso quello che costituisce il mobilio	2 mc	Sfuso	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Metallo	200140	Oggetti in metallo diversi dagli imballaggi	2 mc	Sfuso	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Residui Verdi	200201	Erba e ramaglie	10 sacchi	Sfuso – Da svuotare nell'apposito cassone / area	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA
Rifiuti Ingombranti	200307	Materassi, poltrone, ecc.	3 pezzi. I tre pezzi possono superare il metro cubo per conferimento	Senza imballaggi	Ammesse ATTIVITA' RIPORTATE NELL'ALLEGATO L-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 152/06 TUA

### **Art. 16 Gestione della Privacy e modulistica**

1. Per quanto attiene l'accettazione dei rifiuti presso i Centri di Raccolta si fa riferimento ad apposita Informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dal Gestore ed affissa presso il Centro.
2. Per il conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -RAEE- quali ad esempio PC, HD e cellulari gli utenti devono esplicitamente dichiarare con apposito modulo predisposto dal Gestore di aver eliminato i dati sensibili dall'apparecchio, nel medesimo modulo sono previste le modalità di conferimento dei pannelli fotovoltaici.
3. Per il conferimento di rifiuti inerti è necessario compilare l'apposito modulo per la dichiarazione della provenienza e dell'assenza di materiale contenente amianto.





**COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA  
DEL TERRITORIO**

**Allegato C: LINEE OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE  
DI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI  
ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO O  
SU SUOLO PRIVATO AD USO PUBBLICO**

## INDICE

<b>1</b>	<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>2</b>
1.1	<b>Campo di applicazione</b> .....	3
1.2	<b>Campo di esclusione</b> .....	4
<b>2</b>	<b>CRITERI OPERATIVI</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>MODALITÀ OPERATIVE</b> .....	<b>4</b>
3.1	<b>Segnalazione di rinvenimento di rifiuto abbandonato</b> .....	5
3.2	<b>Rilievo sul posto</b> .....	5
3.3	<b>Prima messa in sicurezza</b> .....	6
3.4	<b>Nulla osta Comune e altri Enti Competenti</b> .....	6
3.5	<b>Omologa</b> .....	6
3.6	<b>Caratterizzazione del rifiuto ed avvio a recupero o smaltimento</b> .....	7
<b>4</b>	<b>DELEGA DI PARTE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>CONSERVAZIONE DI DOCUMENTAZIONE E REPORTISTICA</b> .....	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>STANDARD E COSTI DEL SERVIZIO</b> .....	<b>11</b>

## 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

I rifiuti abbandonati su suolo pubblico sono inquadrati dalla normativa vigente (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 4 del D.Lgs. n. 152/2006) come rifiuti urbani: risultano infatti così classificati anche “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”.

Il presente documento è redatto allo scopo di contestualizzare, a livello del bacino Venezia, le modalità operative con cui attuare il servizio di raccolta di rifiuti abbandonati sulle aree del territorio gestito.

In data 18 maggio 2021, il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), costituito ai sensi della Legge 28 giugno 2016, n.132 quale organismo a rete tra l'ISPRA e le varie ARPA regionali, ha aggiornato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” (**Delibera del Consiglio SNPA n. 105/2021, approvata con decreto Direttoriale del MATTM n. 47 del 9.08.2021**). L'obiettivo di tali linee guida è quello di fornire a livello nazionale criteri tecnici omogenei per l'espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

Tale documento, al paragrafo 3.5.7 “Rifiuti abbandonati su aree pubbliche”, indica:

*Ai sensi della normativa vigente (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 4 d.lgs. n. 152/2006) “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”. La loro rimozione rappresenta attività di tutela della salute pubblica. Una possibile procedura di rimozione e classificazione dei rifiuti, che può essere applicata dal Comune direttamente o attraverso soggetti delegati, può prevedere, tra le altre cose, l'attuazione delle seguenti operazioni:*

- ***identificare il sito** ove sono presenti rifiuti abbandonati (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico) e descriverne l'uso o lo stato tramite l'utilizzo di una scheda descrittiva.*
- ***Determinare** (o, quanto meno, stimare) il volume dei rifiuti abbandonati e della superficie dell'area di sedime interessata. Ove possibile, distinguere i singoli cumuli in funzione della dimensione e della natura dei materiali.*
- *Nel caso in cui sul sito si sospetti la presenza di **rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi** (ad esempio, fusti, bidoni, big-bag, ecc.), procedere alla messa in sicurezza e richiedere l'intervento degli Enti preposti (VV.FF., ARPA, ASL, ecc.) al fine di definire le modalità per la successiva gestione. Ad esempio, nel caso di presenza di materiali contenenti amianto si procede alla messa in sicurezza, adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all'interdizione dell'area. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. n. 81/2008. (CASO A)*
- *Qualora i **rifiuti** siano **classificabili a vista** e siano **palesamente non pericolosi** e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08.04.2008 (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il Centro di raccolta. (CASO B)*
- *Qualora i **rifiuti** non siano **qualificabili a vista perché eterogenei** sono rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati). (CASO C)*
- *Qualora nell'area si rinvenivano **rifiuti combustibili**, in considerazione del fatto che l'elenco EER non prevede siffatta tipologia, ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice EER 20 03 99 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti) specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combustibili. È opportuno in*

*questi casi effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne l'origine e la natura. (CASO D)*

*In seguito alla rimozione, in considerazione delle condizioni del sedime potranno essere previste delle analisi volte a caratterizzare la potenziale contaminazione del terreno sulla base di quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche. La caratterizzazione dei rifiuti abbandonati deve prevedere una parte di caratterizzazione merceologica volta a definire le principali componenti che sono distinguibili. Il rifiuto potrebbe necessitare di più campioni per poter essere caratterizzato in funzione della sua composizione. I parametri previsti devono essere identificati e definiti da personale esperto anche in considerazione della natura del rifiuto stesso e della presenza di materiale combusto. In questo caso andrebbero previste caratterizzazioni analitiche che includano anche la determinazione dei parametri IPA, PCDD/PCDF, oltre ad eventuali ulteriori parametri scaturenti da osservazioni di campo.*

## 1.1 Campo di applicazione

Le citate linee guida, pur non avendo alcun valore normativo, costituiscono per il processo di raccolta dei rifiuti abbandonati, un'importantissima indicazione su come operare.

Operativamente si ritiene comunque di dettagliare maggiormente la classificazione dei rifiuti abbandonati rinvenibili come di seguito riportato<sup>1</sup>:

- A1. Nel caso in cui sul sito si sospetti la presenza di **rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi** (ad esempio, fusti, bidoni, big-bag, ecc.), occorre procedere alla messa in sicurezza e richiedere l'intervento degli Enti preposti (VV.FF., ARPA, ASL, ecc.) al fine di definire le modalità per la successiva gestione.
- A2. Nel caso di presenza di **materiali contenenti amianto** si procede alla messa in sicurezza, adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all'interdizione dell'area. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. 81/2008.
- B. Qualora i **rifiuti** siano **classificabili a vista** e siano **palesamente non pericolosi** e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08/04/2008 (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il Centro di raccolta.  
  
Si è optato di gestire con le stesse modalità di cui al presente punto tutte le tipologie di rifiuto contemplate nel DM 08.04.2008, **anche se pericolose** (es. batterie, lampade fluorescenti, olio minerale, ecc...).
- C. Qualora i **rifiuti non siano qualificabili a vista perché eterogenei** sono rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).
- D. Qualora nell'area si rinvenivano **rifiuti combustibili**, in considerazione del fatto che l'elenco EER non prevede siffatta tipologia, ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice EER 20 03 99 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti) specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combustibili. È

---

<sup>1</sup> Modifiche apportate rispetto alle linee guida SNPA: separazione del punto A nei punti A1 e A2; aggiunta dei rifiuti pericolosi al punto B; aggiunta del punto E.

opportuno in questi casi effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne l'origine e la natura.

- E. Rifiuti che siano **qualificabili a vista**, pericolosi o non pericolosi, ma comunemente gestibili, e **non rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08.04.2008** (ad esempio, cartongesso, guaina catramata, lana di roccia, lastre in vetroresina).

**Le procedure proposte nelle presenti Linee Operative di fatto sostituiscono in forma automatica, in quanto demandate al gestore del servizio pubblico sulla base della normativa vigente come modificata dal D.Lgs. n. 116/2020, le indicazioni operative di cui alla DGRV n. 3560 del 19.10.1999 "Criteri e modalità di carattere operativo da seguire per l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti amministrativi agli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 22/1997 di competenza del Sindaco" (BURV n. 99 del 16.11.1999).**

## 1.2 Campo di esclusione

Gli indirizzi del presente documento non si applicano ai seguenti materiali poiché, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del decreto stesso:

- a) il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici";
- d) le acque di scarico;
- e) i sottoprodotti di origine animale;
- f) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida anche:

- g) i rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso che devono essere gestiti nel rispetto dall'art. 185 comma 4-bis ai sensi del DM Ambiente 101/2016;
- h) le bombole di GPL che devono essere restituite alle aziende distributrici ai sensi dell'art. 10 comma 3, D.Lgs. 128/2006.

## 2 CRITERI OPERATIVI

Il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati deve essere eseguito sulla base di precisi criteri di sicurezza ed efficacia:

- Immediata operatività a seguito di segnalazione;
- Massima protezione delle matrici ambientali tramite una pronta ed efficace messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati;
- Massima riduzione dei tempi di allontanamento del rifiuto abbandonato;
- Massima snellezza ed efficacia amministrativa;
- Adozione delle necessarie misure sicurezza per gli operatori;
- Tracciabilità e corretto avvio a recupero o smaltimento.

**Per far fronte a tali esigenze le presenti linee operative sono state condivise con il gestore del pubblico servizio Veritas S.p.A. ed anche con gli Enti di Controllo.**

## 3 MODALITÀ OPERATIVE

La modalità operativa è normalmente sviluppata secondo i seguenti step:

- Segnalazione rinvenimento rifiuto abbandonato;
- Rilievo sul posto (identificazione sito e rifiuto) e compilazione di apposita scheda;
- Messa in sicurezza;
- Comunicazioni;
- Eventuale omologa;
- Raccolta e avvio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

### 3.1 Segnalazione di rinvenimento di rifiuto abbandonato

L'incarico a provvedere a gestione e raccolta del rifiuto abbandonato deve provenire sempre dal Comune competente, precisando che qualora venga informato dell'abbandono prima il gestore, questi deve dare tempestivamente comunicazione al Comune interessato.

Le segnalazioni relative alla presenza di rifiuto abbandonato possono pervenire al gestore nei seguenti modi:

- segnalazione tramite Call Center dei gestori del pubblico servizio Veritas S.p.A.;
- segnalazione da parte delle istituzioni (Amministrazioni Comunali o altri enti);
- segnalazione tramite apposite e-mail e APP se attivate dal Gestore o dal Comune;
- segnalazione dagli operatori del gestore Veritas S.p.A. attraverso la compilazione del Modulo **M RAC 03** (Rapporto Giornaliero di Attività);

Il gestore Veritas S.p.A. provvederà alla registrazione e al tracciamento delle segnalazioni di rifiuto abbandonato attraverso i propri sistemi informatici.

**ECCEZIONE: Qualora il gestore durante il proprio servizio di spazzamento/raccolta individui la presenza di rifiuto abbandonato di facile gestione (ad esempio sacchi abbandonati a fianco del cassonetto della raccolta) potrà procedere alla raccolta dello stesso senza apposita segnalazione o registrazione e non verrà dato corso alle modalità gestionali indicate nel prosieguo del presente documento.**

### 3.2 Rilievo sul posto

Il rilievo sul posto viene effettuato entro le 48 ore lavorative successive al ricevimento della segnalazione.

Il rilievo consiste nel sopralluogo tecnico e documentato da parte dell'operatore incaricato dal Gestore Veritas, che provvederà alla compilazione di una scheda tecnica contenente le seguenti informazioni:

- Tipologia di rifiuto abbandonato;
- Localizzazione del punto di abbandono (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico che evidenzia anche eventuali etichettature o altro che possa essere utile all'identificazione del rifiuto);
- Superficie interessata e volumetria approssimativa del rifiuto abbandonato;
- Tipologia di suolo su cui è avvenuto l'abbandono (terreno/sassi/asfalto/cemento);
- Verifica visiva della presenza di eventuale contaminazione del suolo;
- Individuazione della proprietà del suolo (pubblico o privato ad uso pubblico) specificando eventuale caso di dubbio;
- Presenza di eventuali ulteriori tipologie di rifiuto diverse da quelle oggetto di segnalazione;
- Eventuali dotazioni di sicurezza particolari necessarie per gli addetti che si recheranno sul posto per la rimozione del rifiuto;

- Proposta di eventuali azioni per rilevare le responsabilità dell'abbandono (attivazione ispettori ambientali o vigili urbani).

Ad ogni singola scheda verrà attribuito un codice che individuerà e tratterà il singolo abbandono nelle fasi successive di messa in sicurezza ed avvio a smaltimento/recupero del rifiuto.

Il gestore Veritas S.p.A. dovrà trasmettere tempestivamente tramite e-mail all'Ufficio competente del Comune copia della scheda compilata.

**Il rilievo sul posto viene effettuato entro le 4 ore lavorative successive al ricevimento della segnalazione, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie (ex art. 49 DEL tqrif Arera di cui alla del. N. 15/2022).**

### 3.3 Prima messa in sicurezza

Già nel primo sopralluogo il rifiuto verrà opportunamente perimetrato con nastro bianco/rosso (salvo i rifiuti con classificazione B).

Qualora fosse necessario, per tipologie di rifiuto per le quali potesse insorgere il rischio di dispersione di eluati che possano inquinare l'ambiente o di dispersione aerea del rifiuto stesso, si procederà, possibilmente già durante il primo sopralluogo, alla copertura con telo di polietilene opportunamente bloccato.

### 3.4 Nulla osta Comune e altri Enti Competenti

- Nel caso di **Rifiuti di provenienza industriale** potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi (ad esempio, fusti, bidoni, big-bags, ecc.), e classificabili solo dopo caratterizzazione analitica (**caso A1** del punto 1.1 delle presenti linee guida) o di **Rifiuti contenenti amianto (caso A2** del punto 1.1), entro 24 ore lavorative successive al rilievo, il gestore (VERITAS S.p.A.) provvederà a comunicare al Comune ed eventuali altri Enti Competenti la necessità di gestione di tali tipologie di rifiuto, richiedendo il nulla osta scritto (anche tramite e-mail) a procedere da parte del Comune competente.
- Nel caso di rinvenimento di **rifiuti abbandonati di particolare entità (per quantità o per tipologia relativi alle fattispecie B, C, D ed E)** che possano, in via preventiva, presentare elevati costi di raccolta e smaltimento, superiori ad Euro 500,00, il gestore (VERITAS S.p.A.) procederà alla trasmissione del preventivo per la gestione al Comune interessato, richiedendo il nulla osta scritto (anche tramite e-mail) a procedere.
- La scheda di rilievo dei rifiuti abbandonati rientranti nei **casi B, C, D ed E** del punto 1.1 delle presenti linee guida, dovrà essere trasmessa al Comune di competenza (come già indicato al punto 3.2), costituendo di norma nulla osta del Comune all'intervento del gestore purché l'intervento preveda un costo complessivo di trasporto e smaltimento inferiore ad Euro 500,00, IVA esclusa.

### 3.5 Omologa

È prassi consolidata che tutti i rifiuti in ingresso (pericolosi e non pericolosi) in un impianto siano sottoposti alla cosiddetta "**procedura di omologa**". L'omologa è la documentazione redatta dal produttore/detentore del rifiuto attraverso cui viene verificata l'ammissibilità del rifiuto all'impianto secondo i parametri autorizzativi dell'impianto stesso.

I rifiuti oggetto delle presenti linee operative provengono da abbandoni pertanto non è possibile accertarne a monte provenienza o cicli di produzione, e possono appartenere alle classi A1, A2, B, C, D, E come descritte.

Non sarà necessario procedere ad un'omologa dei rifiuti da gestire rientranti in classe B poiché diretti presso il centro di raccolta o presso stazione di travaso che funge da centro di raccolta. Per i rifiuti in altre

classi si dovrà far riferimento di volta in volta a quanto richiesto dal gestore dell'impianto cui saranno conferiti.

### 3.6 Caratterizzazione del rifiuto ed avvio a recupero o smaltimento

Sono previste modalità operative diverse a seconda dei casi A1, A2, B, C, D o E individuati al punto 1.1:

#### A1. **Sospetto di presenza di rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi:**

La caratterizzazione di questi rifiuti dovrà avvenire:

- di norma con trasferimento del rifiuto in condizioni di sicurezza **presso la stazione di travaso** onde prevenire al massimo eventuali contaminazioni ambientali legate ad una messa in sicurezza sul posto che resterebbe comunque esposta a possibili manomissioni da parte di terzi oltre che fornire punto d'accumulo per ulteriori rifiuti;
- nel caso di rifiuto non trasportabile la caratterizzazione sarà svolta sul posto a seguito di eventuali altre perimetrazioni e/o opere di contenimento.

Lo spostamento dovrà essere comunicato alle Autorità Competenti (Comune, ASL, ARPAV, VV.FF., ecc...) per eventuali indicazioni sulle modalità di caratterizzazione ed avvio a trattamento finale.

Stante la tipologia e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in oggetto, si prevede l'attuazione di un sistema di tracciamento e di confezionamento, attraverso le seguenti operazioni:

- A ciascun lotto di rifiuto pericoloso abbandonato verrà associata precisa codifica univoca che farà riferimento alla scheda di rilievo;
- Prima della raccolta i rifiuti dovranno essere adeguatamente impacchettati (tramite legatura, filmatura e/o insacchettamento) e su ciascun collo dovrà essere posta, in evidenza, un'etichetta contenente il codice identificativo di cui sopra;
- Il codice identificativo dovrà essere riportato nella bolla ecologica;
- Qualora il rifiuto venga stoccato per la messa in riserva (operazioni R13/D15) prima dell'avvio a recupero o smaltimento, dovrà essere mantenuto nelle apposite aree allestite accuratamente accatastate, con la confezione integra e l'etichettatura con la codifica ivi applicata.
- Nell'eventuale FIR di scarico dallo stoccaggio provvisorio in R13 o D15, per l'avvio all'impianto di trattamento dovranno essere indicati, nel campo "note" i codici di riferimento dei lotti di rifiuto abbandonato ricompresi.

**Come indicato al punto 2.1, e nel rispetto delle condizioni ivi riportate, il trasporto dal luogo di rinvenimento alla stazione di travaso avverrà senza FIR, e sarà accompagnato da bolla ecologica con indicato un codice EER presuntivo.**

Il rifiuto verrà quindi opportunamente caratterizzato da parte di laboratorio accreditato con conferma ovvero nuova attribuzione del codice EER e quindi inviato a recupero o smaltimento. **Per il trasporto verso l'impianto si procederà alla compilazione del FIR indicando il gestore come produttore.**

- A2. **Materiali contenenti amianto:** si procede alla messa in sicurezza adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all'interdizione dell'area. Laditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL e al Comune. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. 81/2008.



Una volta inoltrata la documentazione si procederà, nel più breve tempo possibile, alla raccolta, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dal piano di lavoro, e al conferimento presso gli impianti opportunamente autorizzati per il CER in oggetto.

**Per questa tipologia di rifiuto non è necessaria la caratterizzazione in quanto identificato a vista.**

*Il rifiuto verrà allontanato dal sito di abbandono con compilazione del FIR: in questo caso il produttore è la ditta specializzata incaricata delle operazioni di bonifica.*

- B. **Rifiuti classificabili a vista e palesemente non pericolosi** e comunemente gestibili e **rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08.04.2008 e s.m.i.** (ad esempio pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.): gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice EER, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un Centro di raccolta/Stazione di travaso.

*Come indicato al punto 2.1, e nel rispetto delle condizioni ivi riportate, il trasporto dal luogo di rinvenimento alla stazione di travaso/ecocentro avverrà senza FIR, e sarà accompagnato da bolla ecologica con attribuzione del codice EER più opportuno.*

- C. **Rifiuti non qualificabili a vista perché eterogenei:** sono rimossi e trasportati presso la Stazione di Travaso, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, saranno sottoposti a operazioni del tipo R12 (selezione e cernita) nei limiti di quanto previsto nell'Autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia.

*Come indicato al punto 2.1, e nel rispetto delle condizioni ivi riportate, il trasporto dal luogo di rinvenimento alla stazione di travaso avverrà senza FIR, e sarà accompagnato da bolla ecologica con attribuzione del codice EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).*

- D. **Rifiuti combustibili:** È opportuno in questi casi effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne l'origine e la natura.

*Come indicato al punto 2.1, e nel rispetto delle condizioni ivi riportate, il trasporto dal luogo di rinvenimento alla stazione di travaso avverrà senza FIR, e sarà accompagnato da bolla ecologica con attribuzione del codice EER 20 03 99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti), specificando che trattasi di rifiuti combustibili.*

**Il FIR è obbligatorio qualora il rifiuto venga trasportato direttamente all'impianto idoneamente autorizzato.**

- E. **Rifiuti che siano classificabili a vista pericolosi o non pericolosi, ma comunemente gestibili, e non rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08.04.2008 e s.m.i.** (ad esempio, cartongesso, guaina catramata, lana di roccia, lastre in vetroresina):

Si fa riferimento, in tale fattispecie, prevalentemente, alle seguenti tipologie:

CER 17 02 03	Rifiuti da costruzione e demolizione plastici (es. Vetroresina)
CER 17 08 02	Materiali da costruzione in gesso (Cartongesso)
CER 17 03 02	Miscela bituminose non pericolose (Guaine Bituminose)
CER 17 06 03*	Materiali isolanti contenenti sostanze pericolose (Lana di Roccia/Lana di Vetro)
CER 17 06 04	Materiali isolanti non pericolosi
CER 17 09 03*	Rifiuti da edilizia contenenti sostanze pericolose

Si procederà all'attribuzione del relativo codice CER dopo il primo sopralluogo.

**Qualora si riconosca la presenza di rifiuti pericolosi**, in analogia a quanto previsto per quelli del caso A1, per essi si prevede l'attuazione di un sistema di tracciamento e di confezionamento, attraverso le seguenti operazioni:

- A ciascun lotto di rifiuto pericoloso abbandonato verrà associata precisa codifica univoca che farà riferimento alla scheda di rilievo;
- Prima della raccolta i rifiuti dovranno essere adeguatamente impacchettati (tramite legatura, filmatura e/o insacchettamento) e su ciascun collo dovrà essere posta, in evidenza, un'etichetta contenente il codice identificativo di cui sopra;
- Il codice identificativo dovrà essere riportato nella bolla ecologica;
- Qualora il rifiuto venga stoccato per la messa in riserva (operazioni R13/D15) prima dell'avvio a recupero o smaltimento, dovrà essere mantenuto nelle apposite aree allestite accuratamente accatastate, con la confezione integra e l'etichettatura con la codifica ivi applicata.
- Nel FIR di scarico dallo stoccaggio provvisorio in R13 o D15, per l'avvio all'impianto di trattamento dovranno essere indicati, nel campo "note" i codici di riferimento dei lotti di rifiuto abbandonato ricompresi.

*Come indicato al punto 2.1, e nel rispetto delle condizioni ivi riportate, il trasporto dal luogo di rinvenimento alla stazione di travaso sarà accompagnato da bolla ecologica con indicato il codice EER più opportuno.*

**Il FIR è obbligatorio qualora il rifiuto venga trasportato direttamente all'impianto idoneamente autorizzato.**

**Per garantire una maggior flessibilità del servizio il gestore presenterà apposite istanze autorizzative per la messa in riserva di tali tipologie di rifiuto presso le proprie Stazioni di Travaso e per eseguire le operazioni R12 (selezione e cernita), ricomprendendo le presenti linee operative all'interno dei propri Piani di Gestione Operativa.**

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ**

Segnalazione	SI'	SI'	SI'*	SI'	SI'	SI'
	A1	A2	B	C	D	E
<b>Tipologia di rifiuto abbandonato</b>	Rifiuti di provenienza industriale potenzialmente pericolosi non riconoscibili	Presunto Materiale Contenenent e Amianto, lastre e manufatti di eternit	Rifiuti previsti nel DM 8.04.2008 e DM 13.05.2009	Rifiuti non qualificabili a vista perché eterogenei	Rifiuti combust	Rifiuti <u>non</u> previsti nel DM 8.04.2008 e DM 13.05.2009
<b>Scheda di rilievo sul posto</b>	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
<b>Nulla osta scritto del comune</b>	SI'	SI'	Solo se costo intervento > 500 Euro	Solo se costo intervento > 500 Euro	Solo se costo intervento > 500 Euro	Solo se costo intervento > 500 Euro

Eventuale copertura idonea a evitare la dispersione	SI'	SI'	NO	se necessario	se necessario	se necessario
Perimetrazione con nastro bianco/rosso	SI'	SI'	NO	SI'	SI'	SI'
Comunicazioni eventuali agli enti di controllo	VV.FF. ARPA, ASL, Comune	Comune, ASL	NO	Comune	NO	Comune
Documentazione di trasporto da luogo abbandono al primo deposito	Bolla ecologica	Piano di lavoro - FIR	Bolla ecologica	Bolla ecologica	Bolla ecologica/ FIR	Bolla ecologica/ FIR
Trasferimento presso:	Stazione di travaso per caratterizzazione	Impianto autorizzato	Centri di raccolta/Stazione di travaso	Stazione di travaso per R12 (selezione e cernita)	Stazione di travaso/Impianto autorizzato	Stazione di travaso/Impianto autorizzato
Codice EER	Codice presuntivo	17 06 05	<b>Codice più opportuno</b>	200301	200399	170203 170802 170302 170603* 170604 170903*
Omologa	Se richiesta dall'impianto	Se richiesta dall'impianto	NO	Se richiesta dall'impianto	Se richiesta dall'impianto	Se richiesta dall'impianto

**\* ECCEZIONE: Qualora il gestore durante il proprio servizio di spazzamento/raccolta individui la presenza di rifiuto abbandonato di facile gestione (ad esempio sacchi abbandonati a fianco del cassonetto della raccolta) potrà procedere alla raccolta dello stesso senza apposita segnalazione o registrazione.**

#### 4 DELEGA DI PARTE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

Come già avviene per alcune tipologie di raccolta stradale (es. VPL da campane, indumenti, olii vegetali, pulizie intorno piazzole ecologiche), qualora si deleghi lo svolgimento del servizio a ditte esterne specializzate, risulta opportuno trasferire alle stesse, nei limiti dell'oggetto dell'attività affidata, **la qualifica delegata di "Gestore di Pubblico Servizio" individuando con chiarezza la specifica attività per la quale tale qualifica possa valere.**

La qualifica di "Gestore di Pubblico Servizio" consente ai soggetti delegati di avvalersi della fattispecie normativa di cui all'art. 193, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e pertanto di escludere nei casi sopra esplicitati, la necessità di compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).

Il soggetto delegato è comunque tenuto a conservare nel mezzo di trasporto:

- **copia delle presenti linee operative allegate al regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché allegate al contratto di servizio sottoscritto dal gestore, il Comune e il Consiglio di Bacino;**
- **tali linee operative devono essere sottoscritte dal gestore del servizio pubblico ed anche dall'operatore economico in subappalto (da inserire nella documentazione obbligatoria di subappalto);**

- **copia del contratto con il gestore VERITAS S.p.A.** , con indicazione dei servizi affidatigli e delle aree di pertinenza e relativa delega;
- **copia dell'ordine di intervento di VERITAS S.p.A.** con nulla osta scritto del comune nel caso di interventi con costi > 500 euro o comunicazione della scheda di rilievo nel caso di interventi con costi < 500 euro con indicazione della tipologia di rifiuto, del quantitativo approssimativo e del punto di rinvenimento del rifiuto abbandonato, con indicazione del giorno, dell'orario e del tragitto da seguire;
- **bolla ecologica/FIR** con indicazione del codice EER del rifiuto trasportato compilato e firmato come indicato nelle presenti linee operative.

**L'attività delegata dal gestore Veritas non potrà essere ulteriormente subdelegata (si intende quindi non consentito il secondo livello di subappalto).**

## **5 CONSERVAZIONE DI DOCUMENTAZIONE E REPORTISTICA**

Gli interventi effettuati con allegate le relative schede tecniche verranno inseriti all'interno del sistema informativo di gestione delle segnalazioni e reclami del gestore e resteranno a disposizione delle autorità di controllo per almeno 5 anni.

Con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ogni anno, verrà fornito al Consiglio di Bacino apposito report statistico di rendicontazione dell'anno precedente.

## **6 STANDARD E COSTI DEL SERVIZIO**

Il presente servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati viene effettuato solo ed esclusivamente sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico appositamente individuate con provvedimento comunale, su arenili, rive fluviali e lacuali, nonché nelle aree cimiteriali.

Esso viene altresì regolato dagli standard previsti dal Contratto di Servizio, mediante apposita Scheda Tecnica Prestazionale al quale si rimanda, con particolare riferimento alle aree specifiche di competenza, nonché ad eventuali limiti e monitoraggio delle spese.

I costi di cui al presente servizio verranno inseriti nel PEF Rifiuti e ricadono sulle utenze del SIGR nel rispetto della regolamentazione tariffaria ARERA (CSL art. 8 MTR-2 – DELIBERA 363/2021).